



Modello di Organizzazione e Gestione
Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
integrato con la prevenzione della *Maladministration*

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
del 30/03/2016

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Titolo del documento | Modello di Organizzazione e Gestione di SETA S.p.A. – Parte Generale |
| N° ultima versione | 12 |
| Data di approvazione | 30/03/2016 |
| Data di aggiornamento | 07/05/2018 |
| Data di aggiornamento | 11/10/2018 |
| Data di aggiornamento | 21/10/2019 |
| Data di aggiornamento | 31/03/2021 |
| Data di aggiornamento | 27/04/2022 |
| Data di aggiornamento | 15/03/2023 (Paragr. 9, maladministration) |
| Data di aggiornamento | 04/07/2023 |
| Data di aggiornamento | 08/01/2024 (Paragr. 9, maladministration) |
| Data di aggiornamento | 03/04/2023 |
| Data di aggiornamento | 27/01/2025 (Paragr. 9, maladministration) |
| Data di aggiornamento | 19/11/2025 (Paragr. 9, maladministration e aggiornamento del MOG 231) |
| Data di aggiornamento | 21/04/2026 |

Sommario

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DEFINIZIONI | 5 |
| 1. INTRODUZIONE | 8 |
| 1.1 Il quadro normativo di riferimento..... | 8 |
| 1.2 Focus sulla corruzione e sulla concussione..... | 42 |
| 1.3 Prevenzione della maladministration..... | 43 |
| 1.4 I destinatari del Modello | 44 |
| 1.5 Gli autori del reato presupposto | 44 |
| 2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA..... | 45 |
| 3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO..... | 47 |
| 3.1 SETA..... | 47 |
| 3.2. La mission di SETA..... | 47 |
| 3.3. L'adeguamento di SETA alle previsioni del Decreto 231..... | 48 |
| 3.4 La struttura del Modello di SETA..... | 48 |
| 3.5 Diffusione e Conoscenza del Modello | 50 |
| 3.6 Aggiornamento del Modello | 50 |
| 4. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE IN SETA | 51 |
| 5. LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE E INFORMATICHE | 51 |
| 6. IL CODICE ETICO..... | 52 |
| 7. IL SISTEMA SANZIONATORIO..... | 52 |
| 7BIS. ADEGUATI ASSETTI..... | 53 |
| 8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 53 |
| Identificazione dell'organismo nella Società..... | 53 |
| Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza..... | 54 |
| Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza..... | 55 |
| Regolamento dell'Organismo di Vigilanza..... | 55 |
| I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza | 56 |
| 9. PREVENZIONE DELLA MALADMINISTRATION, RPCT e TRASPARENZA (Triennio 2026-2028)..... | 57 |
| 9.1 Ambito operativo ed evoluzione della normativa di riferimento..... | 57 |
| 9.2 Breve Excursus del PNA | 59 |
| 9.3 Principali novità..... | 62 |
| 9.4 RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza)..... | 65 |
| 9.5 Referenti | 67 |
| 9.6 Contesto..... | 68 |
| 9.7 Trasparenza | 70 |

| | | |
|------|------------------------------------------------------------|----|
| 9.8 | Accesso civico | 73 |
| 9.9 | Macro Aree di rischio esposte alla maladministration | 73 |
| 9.10 | Ulteriori aree di rischio o sotto Aree di rischio | 77 |
| 9.11 | Modalità di valutazione delle Macro aree di rischio | 79 |
| 9.12 | Altre Misure e iniziative | 93 |
| 10 | Definizione delle Attività di pubblico interesse | 99 |

DEFINIZIONI

1. **SOCIETÀ:** SETA S.P.A.
2. **D.LGS. N. 231/2001:** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per colpa in organizzazione.
3. **MODELLO ORGANIZZATIVO:** il modello organizzativo, di gestione e controllo se adottato ed efficacemente attuato è lo strumento idoneo a prevenire la commissione di reati.
4. **ATTIVITÀ SENSIBILI:** attività della società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di uno o più reati da prevenire o, comunque, di una o più condotte, commissive e/o omissive, idonee, da sole o in concorso con altre, a determinare la probabilità che si verifichi un evento dannoso o pericoloso per la società.
5. **AREE DI RISCHIO:** le aree di attività aziendale ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei reati previsti nel d.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni.
6. **ORGANISMO DI VIGILANZA:** l'organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 231/2001 con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento. Esso ha autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è dotato di autonomia finanziaria all'uopo predisposta dalla società.
7. **LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA:** le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi, di gestione e controllo diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2001 e del d.m. 26 giugno 2003, n. 201. Recentemente le "linee guida" sono state rieditate da Confindustria con la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense (CNF), dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), proponendo i "*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*";
8. **DESTINATARI:** tutti coloro che operano, anche, eventualmente, di fatto, per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi della società. Fra i destinatari del modello sono compresi i componenti degli organi sociali, l'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni, i partner commerciali (quali i fornitori, ecc.), gli enti controllanti o controllati.
9. **SOGGETTI APICALI:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione della società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società, o che, comunque, possano intendersi a capo di un processo aziendale per il quale svolgono, anche di fatto, attività di coordinamento, oppure di orientamento, di vaglio e/o monitoraggio.
10. **SOGGETTI SUBORDINATI:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.
11. **ORGANI SOCIALI:** l'organo amministrativo e l'organo di controllo della società (sindaco unico o collegio sindacale).
12. **P.A.:** la pubblica amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
13. **CONSULENTI:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
14. **DIPENDENTI:** soggetti aventi con la società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro.
15. **PARTNER:** le controparti contrattuali della società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
16. **PROCURA:** il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
17. **DELEGA:** l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
18. **SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI:** l'insieme organizzato di ruoli e responsabilità specificamente declinate in relazione ad una o più risorse (interne od esterne) esattamente individuate nell'ambito di una o più attività rilevanti per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
19. **CONFLITTO DI INTERESSI:** situazione e/o condizione in cui versa un soggetto della società in relazione ad

un atto giuridico da compiersi per conto di quest'ultima (sia che l'atto abbia natura decisoria, sia che esso abbia natura consultiva, di verifica o controllo) tale da poterne pregiudicare in concreto la genuinità o l'utilità; il Modello di organizzazione e gestione disciplina le modalità idonee a superare le ipotesi di conflitto di interessi (promozione del principio di collegialità, astensione o solo dichiarazione dell'interessato (cfr. art. 2391 c.c.), interessamento dell'ODV o di diverso organo di controllo, etc.), oltre a prevedere ipotesi di incompatibilità/inconferibilità di incarichi e/o funzioni.

20. REATI: tutte le fattispecie di reato contemplate dal decreto legislativo n. 231/2001 ai fini della responsabilità diretta degli enti, nonché le ulteriori fattispecie criminali che la società si propone di prevenire, dettagliatamente elencate nel documento "matrice di rischio".

21. MATRICE DI RISCHIO: il documento di analisi del contesto interno ed esterno dell'azienda, suscettibile di continuo aggiornamento ad opera dell'Organismo di Vigilanza, riportante lo stato dell'arte in relazione ai soggetti o ai processi esposti a uno o più rischi, l'elenco delle attività sensibili di riferimento, l'insieme delle misure di prevenzione complessivamente predisposte dalla società per garantire l'operatività aziendale in termini di rischio accettabile e non ulteriormente comprimibile.

22. FLUSSI INFORMATIVI: informazioni predefinite nella matrice di rischio e nel protocollo standard, verbali o scritte, rilevanti ai fini della prevenzione, che devono essere fornite agli apicali e all'Organismo di Vigilanza nell'ambito delle attività aziendali;

23. PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI: direttive aziendali recanti le regole comportamentali a cui ispirarsi nell'esercizio delle proprie mansioni.

24. WHISTLEBLOWING: canale di segnalazione che consente ai dipendenti (e ai terzi in genere) di presentare segnalazioni circostanziate all'Organismo di Vigilanza o al diverso organo sociale, dotato di autonomia e indipendenza, di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.

25. PROCEDURE AZIENDALI: sequenza dettagliata e logica di azioni, a loro volta definite in modo più o meno rigido costituenti l'unità di base di un'attività che consentono di rendere uniformi e omogenee le operazioni ivi disciplinate, circoscrivendo notevolmente il potere discrezionale dell'agente;

26. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI: la Società riconosce l'importanza della tutela delle informazioni confidenziali e si impegna a gestirle con la massima attenzione e riservatezza. Per **informazioni confidenziali** si intendono tutti i dati, le informazioni e le notizie che:

- siano qualificate come tali da una terza parte in base a vincoli contrattuali;
- siano inerenti alla Società stessa e rilevanti per il proprio core business, inclusi i piani strategici, industriali e finanziari, e ogni altro elemento non destinato alla divulgazione pubblica.

Tali informazioni devono essere trattate con la massima diligenza, adottando specifiche misure di protezione al fine di prevenirne la divulgazione non autorizzata. È fatto espresso divieto ai destinatari di condividere o diffondere informazioni confidenziali, con particolare attenzione verso i mezzi di comunicazione, salvo espressa autorizzazione e nel rispetto delle normative vigenti. La divulgazione non autorizzata di informazioni confidenziali costituisce una violazione grave del Codice Etico e potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali, in conformità alla normativa e ai regolamenti interni. Tutti i collaboratori sono chiamati a segnalare tempestivamente eventuali violazioni o rischi relativi alla gestione delle informazioni confidenziali attraverso i canali preposti.

27. CODICE ETICO: il documento aziendale che contempla il complesso di norme etiche e sociali al quale gli esponenti aziendali si devono attenere.

28. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: l'insieme delle norme, anche di natura regolamentare, gli orientamenti (per lo più) massimizzati ed uniformi dell'Autorità Giudiziaria, i documenti di prassi promulgati da Organismi Pubblici o associazioni di categoria, i provvedimenti delle Autorità (tra cui: Garante privacy, Anac, Garante della Concorrenza e del Mercato), l'atto costitutivo e lo Statuto della società che, direttamente o indirettamente, concorrono a definire e a migliorare l'attività di prevenzione dei rischi.

29. CCNL: il contratto collettivo nazionale del lavoro.

30. STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO: tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali, etc., quali ad esempio statuto, deleghe e poteri, organigrammi, *job description*, procedure, disposizioni organizzative.

31. T.U.A.: decreto legislativo, 3 aprile 2006 n. 152, c.d. “testo unico ambiente” e ss. mm. e ii.
32. T.U.S.: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, c.d. “testo unico sulla sicurezza”.

1. INTRODUZIONE

1.1 Il quadro normativo di riferimento

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito (la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali) ha portato all'approvazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti¹ per alcuni reati (espressamente indicati dagli artt. 24 e ss.) commessi nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi da soggetti che, anche di fatto, ne esercitano la gestione o il controllo (c.d. soggetti apicali) ovvero da loro sottoposti.

Fino all'approvazione del Decreto, rispondeva di eventuali reati solo ed esclusivamente la persona fisica autore degli stessi, anche se commessi nell'esclusivo interesse di una persona giuridica; attualmente, invece, ne risponde anche l'Ente, che subisce un autonomo procedimento penale ed è passibile di subire sanzioni rilevanti, persino in grado di bloccarne l'ordinaria attività.

Il testo originario del d.lgs. 231/2001 si limitava a individuare, come reati suscettibili di determinare l'applicazione di sanzioni anche a carico dell'Ente, alcuni illeciti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); successivi interventi legislativi hanno determinato un allargamento dello spettro dei reati per i quali si può configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente.

L'art. 2, comma 2 del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha introdotto i reati in materia ambientale all'art. 25-undecies del Decreto, poi successivamente ampliati dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68. L'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012 n.109 ha ampliato il catalogo dei reati 231 inserendo all'art. 25-duodecies il delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

La Legge 6 novembre 2012 n. 190, nota come "Legge Anticorruzione", ha introdotto i reati di corruzione tra privati alla lettera s-bis) dell'art. 25-ter del Decreto.

Ulteriori novità in materia di 231 sono conseguenti alla Legge n. 167 del 20 novembre 2017, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017", che ha previsto l'inserimento tra i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, del **reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia** con conseguente possibile responsabilità delle società e una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di euro 1.239.200, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni interdittive previste dal medesimo D.lgs. n. 231/2001.

La Legge Europea del 2017 non è l'unica novità normativa che incide sul Decreto 231, in quanto, la legge n. 179 del 30 novembre 2017 («Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato») ha esteso l'istituto del "**whistleblowing**", ovvero l'eventuale denuncia di condotte illecite da parte dei dipendenti di una organizzazione, al settore privato, per cui le società dotate di un MOG 231 dovranno individuare uno o più

¹ Ai sensi del D.lgs. 231/2001 con "Enti" si intendono:

- Gli enti dotati di personalità giuridica, quali S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati e pubblici economici;
- Gli enti privi di tale personalità giuridica, quali S.n.c., S.a.s. anche irregolari, associazioni non riconosciute.

canali che consentano ai dipendenti di presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui vengano a conoscenza di condotte illecite, tenuto conto che almeno un canale informatico deve essere idoneo a garantire la riservatezza del segnalante.

L'intera materia delle segnalazioni interne è stata interessata dal D.l.vo n. 24/2023 che ha anche novellato l' art. 6, comma 2-bis, del D.L.vo n. 231/01.

Il comma 2-bis del citato art. 6 ora così recita: *"I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)"*.

Il decreto Legislativo n. 24/2023 ha abrogato i commi 2-ter e 2-quarter del citato articolo 6 del decreto l.vo n. 231/01.

La normativa è ora strutturata in modo da richiedere ai destinatari di

- 1) definire ex ante la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative, affidando la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato;
- 2) calendarizzare a cadenza periodica la formazione in materia di whistleblowing;
- 3) definire le modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni;
- 4) implementare un canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni e prevedere adeguate modalità di tutela del segnalante;
- 5) implementare misure tecniche che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;
- 6) predisporre, pertanto, policy e procedure specifiche in materia di whistleblowing;
- 7) fornire inoltre informazioni chiare e facilmente accessibili riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare segnalazioni esterne. Tali informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili anche ai soggetti che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l'organizzazione. In aggiunta, il decreto prevede che, qualora l'organizzazione pubblica o privata sia dotata di un proprio sito internet, tali informazioni vengano rese note in una sezione dedicata del suddetto sito;
- 8) comunicare al segnalante la presa in carico della segnalazione, mediante "avviso di ricevimento" da rilasciare entro sette giorni dalla ricezione;
- 9) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- 10) assicurarsi che, alle informazioni fornite ai sensi della normativa in materia di whistleblowing, sia affianchino le informazioni in merito al trattamento dei dati del segnalante e di tutte le altre persone coinvolte nel processo (quali i soggetti segnalati e i c.d. "facilitatori"), ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati persona;
- 11) prevedere la prevenzione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni e aggiornare il codice sanzionatorio (art. 21 D.L.vo n. 24/2023).

SETA S.p.A. ha già implementato un protocollo ad hoc per la gestione del whistleblowing, opportunamente aggiornato al nuovo contesto normativo. L'OdV, al fine di rafforzare le garanzie di trasparenza e diligente gestione delle segnalazioni, ha inoltre predisposto una procedura ad hoc deputata a disciplinare la gestione delle segnalazioni rivenienti dal canale Whistleblowing.

L'OdV periodicamente monitora le eventuali segnalazioni, provvedendo alla relativa gestione nei tempi e nei modi di cui al protocollo o del proprio regolamento interno.

*

La recente riforma dell'art. 32-quater cod. pen. amplia il novero dei reati ai quali, in caso di condanna, consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione quando siano commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o, comunque, in relazione ad essa, includendovi la corruzione in atti giudiziari, il traffico illecito di rifiuti (già perseguito, ma con espresso riferimento all'abrogato art. 260 D.Lgs. n. 152/2006) e il traffico di influenze illecite.

A sua volta quest'ultimo reato (art. 346-bis cod. pen.) assorbe innovativamente la condotta del millantato credito, titolo del reato previsto dall'art. 346 c.p. ora abrogato, perché si commette non più soltanto «sfruttando» le relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ma anche soltanto «vantando» relazioni esistenti o asserite tali.

Disposizioni analoghe sono state previste in tema di misure cautelari: il «nuovo» art. 289-bis cod. proc. Pen. stabilisce che con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione il giudice deve interdire temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287 cod. proc. pen. (ergastolo o reclusione superiore nel massimo a tre anni).

Come noto, i delitti corruttivi rientrano a pieno titolo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti privati, individuati dal D.Lgs. n. 231/2001, in particolare dall'art. 25, già modificato dalla L. n. 190/2012.

L'ulteriore modificazione introdotta dalla L. n. 3/2019:

- a) ricomprende tra i reati presupposto il traffico di influenze illecite²;
- b) dilata la durata delle sanzioni interdittive, che non deve essere più «non inferiore ad un anno», bensì «non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni», se il reato è stato commesso da uno dei soggetti in posizione apicale e di durata «non inferiore a due anni e non superiore a quattro», se il reato è stato commesso da uno dei soggetti ad essi sottoposti. Qualora, però, prima della sentenza di primo grado l'ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie, le sanzioni interdittive hanno una durata «non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni»;
- c) è consentito ora utilizzare agenti sotto copertura anche per i reati di corruzione;
- d) per i reati di corruzione la confisca dei beni rimane anche in caso di amnistia o prescrizione, se si è già arrivati a una condanna almeno di primo grado;
- e) Il reato di millantato credito viene assorbito da quello di traffico di influenze (chi assicura di poter influenzare un pubblico ufficiale viene punito ugualmente sia che lo abbia influenzato veramente, sia nel caso stesse mentendo);
- d) Viene eliminata la possibilità di restare anonimi per chi fa donazioni a partiti, fondazioni o altri organismi politici.

Resta tuttavia fermo il principio, formulato nell'art. 5 D.Lgs. n. 231/2001, secondo cui l'ente è responsabile soltanto per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il

² **Articolo 346 bis** Traffico di influenze illecite (**Testo in vigore dal 31 gennaio 2019**): *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”*

controllo dello stesso; ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei suindicati soggetti apicali, sempreché i rei non abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In merito va sottolineato che la formula «nel suo interesse o a suo vantaggio» non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi: va distinto un interesse «a monte» per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito «a valle» con la commissione del reato, seppure non prospettato preventivamente (Cass. 20 dicembre 2005, n. 3615), sicché l'interesse e il vantaggio sono in concorso reale. Sull'argomento, recentemente la Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 4 dicembre 2023, n. 48053, ha statuito che in tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione riferiti **all'interesse e al vantaggio** sono giuridicamente distinti: il primo è criterio soggettivo, da valutare “ex ante”, e consiste nella proiezione finalistica volta a far conseguire all'ente un profitto indipendentemente dall'effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile “ex post” e consiste nel concreto vantaggio derivato all'ente dal reato.

Il 6 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. **Direttiva P.I.F.**): tale decreto attuativo, ha un notevole impatto sul diritto penale d'impresa, soprattutto con riferimento alle fattispecie di reati tributari e di reati contro la pubblica amministrazione, e comporta importanti modifiche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001, estendendo il catalogo di reati presupposto e inasprendo il quadro sanzionatorio ivi previsto.

In particolare, sono state introdotte nuove fattispecie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, quali:

- il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.;
- il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986;
- il delitto di peculato (ad eccezione del peculato d'uso) ex art. 314, c. 1, c.p.;
- il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p.;
- l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.;
- il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000;
- l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000;
- l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000;

Inoltre, il Decreto attuativo della Direttiva PIF, è intervenuto modificando il quadro sanzionatorio relativo ad alcuni reati già previsti nel catalogo ex D. Lgs. n. 231/2001 o appena introdotti proprio in virtù del Decreto stesso, rendendo ancora più severe le sanzioni previsti per tali reati.

In particolare, sono previste delle aggravanti speciali in relazione a:

- delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p.;
- delitto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato ex art. 316 ter c.p.;
- delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater c.p., nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori all'importo di Euro 100.000,00.

Il Decreto attuativo interviene altresì sulla disciplina avente ad oggetto le fattispecie di cui all'art. 322 bis c.p., in materia di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, nonché sul reato di truffa ex art. 640 c.p., prevedendo un'estensione della punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell'Unione Europea.

Importante sottolineare che, con riferimento ai reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, è prevista la punibilità anche all'ipotesi di tentativo, quando compiuti in ambito transnazionale

(all'interno dell'Unione Europea) e se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Un ulteriore aggiornamento si è reso necessario in relazione **all'assegnazione e all'uso degli strumenti di pagamento diversi dal contante** per la prevenzione dei reati presupposto di cui agli artt. 493-ter, 493-quater e 640 ter c.p.; l'aggiornamento riguarda anche l'ampliamento dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, ricomprendendo, in aggiunta a quanto già era per il pregresso, anche le contravvenzioni (purché punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) e introducendo, per tali ipotesi, nuove e autonome previsioni incriminatrici con specifiche cornici edittali (in tal modo il legislatore amplia i reati presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, ricomprendendovi tutti i delitti colposi).

Il Parlamento ha inoltre approvato la riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale. In particolare, la riforma interviene sul codice penale con l'introduzione del Titolo VIII-bis «*Dei delitti contro il Patrimonio culturale*», al fine di disciplinare in maniera organica le fattispecie penali poste a tutela del patrimonio culturale, riconducendovi sia nuove ipotesi di reato che alcuni illeciti già previsti dal Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004). Le nuove fattispecie sembrano avere principalmente lo scopo di inasprire le conseguenze sanzionatorie per la realizzazione dei reati comuni contro il patrimonio, nei casi in cui le condotte insistano su beni di interesse culturale o paesaggistico. La scelta di configurarle come autonome e distinte fattispecie penali, anziché come aggravanti speciali, pare infatti poter essere giustificata con l'intenzione di sottrarre l'incremento sanzionatorio al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti.

Nel corso dell'anno 2024 ulteriori provvedimenti normativi hanno interessato diversi ambiti del modello di organizzazione e gestione 231, tra cui si segnalano:

- art. 3, comma 9, D.L. 02.03.2024, n. 19 con decorrenza dal 02.03.2024, che ha aggiunto un secondo comma al citato art. 512bis c.p. stabilendo che *“La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”*;
- D.Lgs. 14.06.2024, n. 87 con decorrenza dal 29.06.2024, in materia di reati tributari e, in particolare, di *tax credit*;
- D.L. 04.07.2024, n. 92, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 08.08.2024, n. 112 con decorrenza dal 10.08.2024, che ha introdotto l'art. 314 bis c.p. «*indebita destinazione di denaro o cose mobili*» tra peculato per distrazione e abuso d'ufficio nell'ambito dell'art. 25 del D.Lvo n. 231/2001;
- Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024 che ha modificato l'art. 322 bis c.p.; L. 09.08.2024, n. 114 che, con decorrenza dal 25.08.2024, ha abrogato l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- art. 1, comma 1, lett. e), convertito con L. 09.08.2024, n. 114, con decorrenza dal 25.08.2024, che ha modificato il reato di traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.);
- legge 90/2024, che ha ampliato la lista dei reati presupposto di cui all'art. Art. 24bis 231/2001;
- art. 4 D.L.vo n. 141/2024 che ha recentemente abrogato il TULD (DPR n. 43/73) e ha modificato l'art. 25-sexiesdecies del D.Lvo n. 231/2001 con decorrenza dal 4.10.2024;
- art. 29 comma 1bis del Dlgs 276/2003, introdotto dal DI 19/2024, in materia di validità di appalti e distacco;
- modifiche al codice della strada (nuovo aggiornamento del Codice Stradale contenuto nella Legge n. 177/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024) che suggeriscono, per le aziende che gestiscono flotte aziendali, di sensibilizzare i propri conducenti sulle nuove regole, poiché le infrazioni commesse con un veicolo aziendale possono impattare direttamente sulla reputazione e sui costi operativi. Le aziende che gestiscono flotte aziendali a motore devono anche garantire che i veicoli siano conformi alle normative sulle emissioni e sull'uso di carburanti ecologici. Le nuove normative puniscono infatti con sanzioni elevate chi utilizza veicoli che non rispettano i

limiti di emissioni. È quindi opportuno adottare o aggiornare gli atti organizzativi interni volti a sensibilizzare il personale interessato perché garantisca che i veicoli aziendali siano sempre in regola con la documentazione, incluse le patenti dei dipendenti, evitando così multe per la guida con patente scaduta; organizzare corsi di aggiornamento sulle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alle sanzioni per violazioni gravi come l'uso del cellulare alla guida o il superamento dei limiti di velocità; implementare sistemi di monitoraggio che consentano di tracciare la velocità, il comportamento e lo stato dei veicoli aziendali avvertendo il personale che tali elementi potranno essere oggetto di contestazione disciplinare.

Nell'anno 2025, i principali provvedimenti normativi impattanti sul MOG possono così riassumersi:

- L. n. 82 del 6 giugno 2025, Introduzione Art.25-undecies “Delitti contro gli animali: Art.544- bis c.p. (Uccisione di animali), Art.544-ter c.p. (Maltrattamento di animali), Art. 544-quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati), Art.544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali), introduzione Art. 544-septies (Circostanze aggravanti) e sostituzione e introduzione Art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui);
- D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, Art. 25-sexiesdecies del D. Lgs 231/01 (Contrabbando): Modifiche testo Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando) del D. Lgs n.141 del 26 settembre 2024; Art. 25-undecies del D. Lgs 231/01 (Reati ambientali: Modifiche testo Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto);
- L. n. 80 del 9 giugno 2025, Art. 25-quater del D. Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico): Introduzione testo Art.270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo), ed introduzione e modifica Art.435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplosive); Art. 24 del D. Lgs 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture): modifiche all'Art. 640 c.p. (Truffa)
- DL n. 116/2025 convertito dalla L. n. 147/2025, riforma dei reati ambientali
- L. 132/2025 (Intelligenza artificiale), nuova ipotesi aggravante all'art. 61 n. 11-decies c.p., riferibile a qualsiasi reato commesso “mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale” quando tale utilizzo abbia costituito un mezzo insidioso ovvero abbia ostacolato la difesa ovvero ne abbia aggravato le conseguenze. Oltre all'aggravante generale, sono state introdotte delle aggravanti speciali per i delitti (già ricompresi nel catalogo 231) di cui all'art. 2637 c.c. (aggiotaggio su strumenti finanziari) e all'art. 185 del TUF (manipolazione del mercato) per l'ipotesi in cui la condotta sia stata realizzata mediante sistemi di IA (per la manipolazione del mercato, la multa può arrivare fino a 6 milioni di euro).

Di seguito si riporta il catalogo dei reati da prevenire e si rimanda alla parte speciale del MOG 231 aziendale, matrice di rischio 231 e protocolli, per le specifiche valutazioni ritenute applicabili alla realtà aziendale.

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)** [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)** [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Si riportano le modifiche introdotte dalla legge n. 80/2025

- **Truffa (Art. 640 c.p.)** Testo in vigore dal 12 aprile 2025 Modifiche al testo:

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

[2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).]

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma.

Si riportano le modifiche introdotte dall'art. 16, comma 1, lett. t), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale).

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale).

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

I reati di truffa in oggetto potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati: alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, ecc.; assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. Si pensi, in particolare, al caso in cui la P.A. sia intenzionata a contrattare esclusivamente con società che hanno un certo numero di dipendenti o che hanno sedi in luoghi specifici, e la società, interessata alla conclusione positiva del contratto, fornisca nelle dichiarazioni/informazioni da trasmettere all'ente dati diversi

da quelli reali anche supportati da documentazione alterata (es. statistiche ufficiali); applicando, nell'ambito della gestione del rapporto commerciale con la P.A., in modo fraudolento, commissioni non contemplate nell'accordo commerciale o commissioni per importi diversi da quelli concordati in fase di formalizzazione del contratto; omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti; alterando la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

La fattispecie di cui al 640-bis c.p. si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 Codice Penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle istituzioni europee.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi, in particolare, al caso in cui la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dalla L. n. 137/2023

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dal DL 25.02.2022, n. 13

Ai sensi dell'art. 316-bis, Codice Penale:

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la corretta gestione ed utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.

Soggetto attivo del reato è il beneficiario del finanziamento

La condotta incriminata ha natura omissiva e consiste nel non destinare i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i mutui agevolati e altre erogazioni³ (le cui nozioni devono essere ricavate dalla legislazione in materia di incentivi pubblici) alle previste finalità di pubblico interesse.

³ La modifica si deve al d.l. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" (c.d. Decreto frodi) diretto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle notizie di operazioni illecite che hanno riguardato le agevolazioni fiscali del "superbonus". In particolare, l'art. 2 del decreto legge introduce modifiche alle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico ossia dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle istituzioni europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.

Ai sensi dell'art. 316-ter Codice Penale:

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

L'interesse protetto è lo stesso della malversazione.

Soggetto attivo del reato è il beneficiario del finanziamento.

La condotta incriminata, consistente nell'indebito conseguimento di sovvenzioni⁴ pubbliche, può essere realizzata in forma sia commissiva, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, che omissiva, attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La modifica introdotta dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha previsto una circostanza aggravante nell'ipotesi in cui il fatto illecito, superando la soglia di valore indicata nell'ultima frase del primo comma offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Il delitto *de quo* ha carattere sussidiario rispetto al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis Codice Penale. Di conseguenza, qualora l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche sia avvenuto mediante il ricorso ad artifici o raggiri che abbiano indotto in errore l'ente erogante, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 640-bis Codice Penale; nel caso in cui l'induzione in errore mediante artifici o raggiri manchi, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter Codice Penale.

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.

⁴ La modifica si deve al D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

- 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105))
- 617bis c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche modificato dall'art. 16, comma 1, lett. e), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)
- 617sexies c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. h), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)
- 623quater c.p. (Circostanze attenuanti, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. l), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)
- 629, terzo comma, c.p. (Estorsione, Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. m), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)
- 635quater 1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. q), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024)
- 639ter c.p. (Circostanze attenuanti, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. s), L. 28.06.2024, n. 90 con decorrenza dal 17.07.2024).

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dalla L. 90/2024 con decorrenza dal 17.07.2024.

Articolo 617bis

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni

Articolo 617sexies

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Articolo 623quater

Circostanze attenuanti

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

Articolo 629, terzo comma, c.p.

Estorsione

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Commi 1 e 2: Omissis

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità

Articolo 635quater.1

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 - ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma

Articolo 639ter

Circostanze attenuanti

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei

delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.
Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dal DL 25.02.2022, n. 13

Ai sensi dell'art. 615-quater Codice Penale:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto sarebbe da individuarsi nella riservatezza delle chiavi d'accesso, considerate dal legislatore alla stregua di qualità personali riservate, in quanto identificatrici della persona. Con questa previsione il legislatore ha voluto fornire una tutela anticipata dal momento che sanziona tutta una serie di condotte che sono preparatorie rispetto alla condotta descritta dal disposto di cui all'art. 615-ter Codice Penale (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La fattispecie è stata modificata ad opera della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020", che ha ampliato la tipologia di condotte rilevanti.

Le condotte sanzionate consistono, alternativamente, nell'acquistare e detenere i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui, indipendentemente dalle modalità di acquisizione ("si procura, detiene, produce, riproduce"), ovvero nel procurare ad altri apparecchi, strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso abusivo; nel diffondere, importare, comunicare, consegnare o mettere a disposizione di terzi detti mezzi (sia per iscritto che oralmente); nel fornire le informazioni, indicazioni, istruzioni idonee a consentire l'accesso ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

L'art. 615-quinquies Codice Penale dispone che:

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

L'art. 615-quinquies Codice Penale considera il fenomeno della diffusione dei c.d. virus.

La norma tutela il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche, punendo comportamenti prodromici al danneggiamento di un sistema informatico o telematico, delle informazioni, dati o programmi in esso contenuti.

La fattispecie è stata modificata ad opera della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020", che ha ampliato le modalità commissione del reato.

La condotta incriminata consiste, ora, nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere a disposizione di altri, "abusivamente", programmi e hardware infetti, capaci cioè di riprodurre se stessi infettando i programmi e gli hardware nei quali si inseriscono.

In base all'art. 617-quinquies Codice Penale:

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione [Articolo modificato da L.n.190/2012, L.n.3 del 9 gennaio 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, da ultimo nuovamente modificata dall'art. 9, comma 2 ter, D.L. 04.07.2024, n. 92, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 08.08.2024, n. 112 con decorrenza dal 10.08.2024]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019 e, da ultimo, modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 09.08.2024, n. 114 con decorrenza dal 25.08.2024]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019, da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 09.08.2024, n. 114 con decorrenza dal 25.08.2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314bis c.p.) [inserito dall'art. 9, comma 1, D.L. 04.07.2024, n. 92 con decorrenza dal 05.07.2024, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 08.08.2024, n. 112 con decorrenza dal 10.08.2024]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ~~Abuso d'ufficio~~ (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020, questo articolo, prima sostituito dall'art. 13, L. 26.04.1990, n. 86, poi dall'art. 1, L. 16.07.1997, n. 234, è stato da ultimo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 09.08.2024, n. 114 con decorrenza dal 25.08.2024]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) modificato dall'art. 26, comma 2, L. 23.09.2025, n. 132 con decorrenza dal

10.10.2025.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003 e modificato da L. n.80 del 9 giugno 2025]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.3 c.p.) *Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni*
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (Art.435 c.p.)
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo

aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

L'art. 29, d.lgs. 276/2003 regola la responsabilità solidale nell'ambito dell'appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali.

Di recente l'art. 29, comma 2, D.L. 02.03.2024, n. 19, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 29.04.2024, n. 56 con decorrenza dal 01.05.2024, ha introdotto l'art. 29bis al c.d. Decreto Biagi (D.l.vo n. 276/2003) il quale così prescrive

“1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”.

Il legislatore è intervenuto a disciplinare e sanzionare l'impiego di figure contrattuali come l'appalto e il distacco per finalità elusive.

L'appalto può essere definito “genuino” quando l'appaltatore non risulti essere un mero intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva e assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito. L'appalto, invece, maschera un'interposizione illecita di manodopera, quando l'interposto si limiti a mettere a disposizione dello pseudo committente le mere prestazioni lavorative del proprio personale. In ogni caso le direttive date dalla committente, in ragione delle ovvie esigenze di coordinamento (soprattutto in esecuzione dell'appalto endo aziendale), non sono sintomo di somministrazione di mano d'opera (Corte d'appello di Ancona, 125/2020). Anche la Cassazione si è espressa sul tema, stabilendo che l'appalto di opere o servizi, espletato con mere prestazioni di manodopera, è lecito purché il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (Cassazione, 27567/2023). In ultima analisi, la differenza tra appalto e somministrazione sta nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e nell'assunzione del rischio di impresa. Nell'appalto di prestazioni – tema affrontato anche nel pubblico impiego (cfr. Consiglio di Stato, 1571/2018) – occorre tenere a mente gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come “appalto”, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi:

- la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
- l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
- l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
- la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività;
- l'organizzazione da parte del committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore (si veda

anche Cassazione 3178/2017).

Quanto al distacco, la sua genuinità presuppone la sussistenza di due requisiti, l'interesse del distaccante (che deve persistere per tutta la durata del distacco) e la temporaneità (nel senso che il distacco deve avere una durata limitata), in assenza dei quali si rientra nella fattispecie di somministrazione illecita.

Laddove l'appalto o il subappalto si accompagnino a condizioni ritenute di sfruttamento dei lavoratori e di approfittamento del loro stato di bisogno, potrebbe addirittura essere contestato (come accaduto di recente dalla lettura di alcune sentenze della Cassazione) lo specifico, e ben più grave, reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del Codice penale), con tutto quello che può conseguirne anche in termini di applicazione di misure di prevenzione (amministrazione giudiziaria). Per non dire dei gravi rischi di sanzione e ripresa fiscale in caso di ritenuta nullità dell'appalto.

In caso di contratti di appalto la società deve riservarsi la verifica, con cadenza almeno mensile, mediante acquisizione della documentazione rilevante (elenco consuntivo dei lavoratori impiegati nell'appalto, estratto dal libro unico con i dati retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto e dichiarazione di conformità alle registrazioni del libro unico, copia mensile dei modelli DM10 e Uniemens e deleghe F24 relative alle ritenute fiscali e previdenziali versate, documentazione attestante l'intervenuto pagamento delle retribuzioni in favore dei lavoratori impiegati, polizza RCT RCO, DURC con validità di 120 giorni rinnovato di in volta in volta per tutta la durata dei servizi) del rispetto da parte dell'appaltatore o subappaltatore degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti di ciascun lavoratore impiegato nell'appalto e nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge e dal CCNL applicabile.

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dal DL 25.02.2022, n. 13

Ai sensi dell'art. 615-*quater* Codice Penale:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-*quater*.*

Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto sarebbe da individuarsi nella riservatezza delle chiavi d'accesso, considerate dal legislatore alla stregua di qualità personali riservate, in quanto identificatrici della persona. Con questa previsione il legislatore ha voluto fornire una tutela anticipata dal momento che sanziona tutta una serie di condotte che sono preparatorie rispetto alla condotta descritta dal disposto di cui all'art. 615-*ter* Codice Penale (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*).

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La fattispecie è stata modificata ad opera della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020", che ha ampliato la tipologia di condotte rilevanti.

Le condotte sanzionate consistono, alternativamente, nell'acquisire e detenere i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui, indipendentemente dalle modalità di acquisizione ("si procura, detiene, produce, riproduce"), ovvero nel procurare ad altri apparecchi, strumenti, codici, parole chiavi o altri mezzi idonei a consentire l'accesso abusivo; nel diffondere, importare, comunicare, consegnare o mettere a disposizione di terzi detti mezzi (sia per iscritto che oralmente); nel fornire le informazioni, indicazioni, istruzioni idonee a consentire l'accesso ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

L'art. 615-*quinqües* Codice Penale dispone che:

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o

programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

L'art. 615-*quinquies* Codice Penale considera il fenomeno della diffusione dei c.d. virus.

La norma tutela il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche, punendo comportamenti prodromici al danneggiamento di un sistema informatico o telematico, delle informazioni, dati o programmi in esso contenuti.

La fattispecie è stata modificata ad opera della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020", che ha ampliato le modalità commissione del reato.

La condotta incriminata consiste, ora, nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere a disposizione di altri, "abusivamente", programmi e hardware infetti, capaci cioè di riprodurre se stessi infettando i programmi e gli hardware nei quali si inseriscono.

In base all'art. 617-*quinquies* Codice Penale:

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-*sexies*, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018 e, da ultimo, dall'art. 26, comma 4, L. 23.09.2025, n. 132 con decorrenza dal 10.10.2025]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

Tali norme si applicano principalmente ai mercati regolamentati, quindi alle società le cui azioni o strumenti finanziari sono quotati o negoziati su tali mercati. Tuttavia, ci sono alcune circostanze in cui può riguardare anche le società non quotate.

Le norme in discorso possono estendersi alle società non quotate indirettamente in alcune situazioni, ovvero se:

- Le informazioni privilegiate riguardano strumenti finanziari emessi da società non quotate, ma negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), come obbligazioni, titoli di debito o derivati.
- L'informazione riguarda un soggetto collegato a una società quotata (ad esempio, una controllata non quotata) e può influenzare il prezzo di strumenti finanziari della società quotata.

In ogni caso, tutti i collaboratori, dipendenti e amministratori della Società devono astenersi dal porre in essere comportamenti che possano configurare abusi di mercato, quali l'abuso di informazioni privilegiate, la manipolazione del mercato o altre condotte illecite previste dalla normativa vigente, incluso il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) e il Regolamento UE 596/2014 (MAR).

In particolare, è vietato:

- Utilizzare informazioni privilegiate per trarne vantaggio personale o avvantaggiare terzi;
- Diffondere informazioni false o fuorvianti idonee a influenzare i mercati finanziari;
- Compiere operazioni o pratiche che possano alterare il regolare funzionamento del mercato;
- il prezzo degli strumenti finanziari.

Tutti i collaboratori, dipendenti e amministratori della Società sono inoltre tenuti a operare nell'esclusivo interesse della Società e a evitare qualsiasi situazione che possa generare un conflitto di interessi, effettivo o potenziale, tra le proprie responsabilità aziendali e i propri interessi personali o quelli di terzi.

In particolare, è fatto divieto di:

- Partecipare a decisioni o attività aziendali che possano favorire interessi privati o familiari a discapito della Società;

- Intrattenere rapporti economici o professionali con soggetti terzi che abbiano interessi contrastanti con quelli della Società;
- Svolgere attività lavorative o consulenziali per conto di concorrenti o soggetti con interessi divergenti rispetto alla Società, senza previa autorizzazione scritta.

Chiunque rilevi situazioni di abuso di mercato o potenziali conflitti di interesse è tenuto a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (**non previsto nella lista dei reati presupposto 231: "Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni"**)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta contro il riciclaggio mediante il diritto penale", ha ampliato i reati presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, ricomprendendo tutti i delitti colposi.

A seguito del recepimento della Direttiva, in particolare si è provveduto a:

- ampliare i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, ricomprendendo, per la prima volta, anche le contravvenzioni (purché punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) e introducendo, per tali ipotesi, nuove e autonome previsioni incriminatrici con specifiche cornici edittali;
- ampliare i reati presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, ricomprendendo tutti i delitti colposi;
- introdurre una nuova ipotesi di ricettazione aggravata (circostanza aggravante ad effetto comune) per il caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di una qualsiasi attività professionale (come già previsto per le fattispecie di riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio);
- rimodulare le cornici edittali della ricettazione affievolita o attenuata ex art. 648, comma 2, c.p., in quanto derivante da un fatto di particolare tenuità, distinguendole a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione;
- modificare la circostanza attenuante già esistente per l'autoriciclaggio (nel caso di beni

- provenienti da delitto punito con pena inferiore nel massimo a cinque anni), trasformandola da indipendente ad effetto comune;
- applicare la clausola di estensione della punibilità del reato di cui all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. ("Ricettazione", applicabile al caso in cui l'autore del reato presupposto sia non imputabile o non punibile o manchi una condizione di procedibilità in relazione ad esso) a tutti i nuovi reati presupposto delle fattispecie sopra richiamate;
 - estendere le norme sulla giurisdizione italiana alle fattispecie di ricettazione e autoriciclaggio commesse all'estero dal cittadino italiano, eliminando la relativa condizione di procedibilità (ossia la richiesta del Ministero della Giustizia).

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 ha, inevitabilmente, avuto un impatto anche sulla disciplina di cui al Decreto, ove è prevista la punibilità degli enti in caso di commissione dei reati sopra richiamati ai sensi dell'art. 25-octies Decreto, comportando una modifica mediata di tale disposizione. In particolare, la responsabilità degli enti potrà configurarsi in un numero maggiore di casi, posto che l'integrazione dei reati presupposto sopra indicati di cui agli artt. 648 ("Ricettazione"), 648-bis ("Riciclaggio"), 648-ter ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") e 648-ter.1 ("Autoriciclaggio") c.p. da parte dei soggetti apicali o subordinati collegati agli enti da rapporti qualificati (come previsto dall'art. 5 Decreto) potrà derivare non solo dalla commissione di delitti puniti a titolo doloso, ma anche dalla commissione di delitti punibili a titolo colposo e di contravvenzioni.

Di seguito gli articoli interessati dalle modifiche ad opera del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195 Ai sensi dell'art. 648 Codice Penale:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Ai sensi dell'art. 648-bis Codice Penale:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'art. 648-ter Codice Penale prevede che:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda

danaro o cose provenienti da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Ai sensi dell'art. 648-ter.1 Codice Penale:

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] [modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023, dalla legge n. 82 del 6.2025 e dal DL n. 116/2025 convertito dalla L. n. 147/2025]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Si registra la riforma dei reati ambientali ad opera del decreto legge n. 116/2025, convertito dalla L. n. 147/2025, con modificazioni, che ha comportato:

- un inasprimento del trattamento penale, con il passaggio da contravvenzione a delitto per alcune delle più significative fattispecie;
- un aggravamento delle sanzioni a carico delle imprese;
- una estensione dell'arresto in flagranza differita;
- ostacoli alla tenuità del fatto;
- potenziamento delle operazioni sotto copertura.

Sanzioni più severe anche per chi lancia rifiuti dai finestrini dei veicoli o li abbandona sul marciapiede. La norma prevede che l'accertamento delle violazioni può avvenire anche attraverso immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza. L'istituto dell'arresto in flagranza differita viene esteso ai più significativi illeciti ambientali, dall'inquinamento ambientale alle varie ipotesi di abbandono, passando per la gestione non autorizzata di rifiuti. Va ricordato che si considera comunque in stato di flagranza chi, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, risulta inequivocabilmente autore del fatto. Ciò sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto. La legge di conversione, L. 147/2025 in vigore dall'8 ottobre 2025, ha attenuato l'attività di gestione (vale a dire raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione) non autorizzata di rifiuti non pericolosi che torna ad essere qualificabile come contravvenzione punita con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26mila euro. È così di nuovo utilizzabile l'oblazione ambientale, in base alla quale il contravventore che ottempera tempestivamente alle prescrizioni dell'autorità competente, eliminando le situazioni di pericolo e di danno, può ottenere l'estinzione del reato pagando una sanzione pecuniaria pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, oltre alle spese sostenute dall'organo accertatore per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Fuori dai casi di oblazione ambientale, il contravventore – purché elimini le conseguenze dannose o pericolose del reato – potrà beneficiare dell'oblazione impropria penale, che prevede l'estinzione del reato con il pagamento di una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda. Questa opzione si verifica quando il contravventore non riesce a ottemperare le prescrizioni nei termini imposti dall'autorità, ma riesce comunque a farlo prima del processo. Inoltre, se non riesce ad accedere all'oblazione, potrebbe tentare la strada della non punibilità per particolare tenuità del fatto, sempre a condizione della realizzazione di condotte riparatorie. Tutte queste norme più miti si applicheranno retroattivamente ai fatti commessi dopo l'8 agosto, per il principio del favor rei.

Il delitto di violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari resta tale **solo per i rifiuti pericolosi e nel caso di assenza del formulario o del documento sostitutivo**.

In sede di conversione è stata inoltre mitigata l'aggravante dell'attività di impresa, mediante l'eliminazione della responsabilità dei vertici dell'impresa per omessa vigilanza.

Il decreto Rifiuti aveva già esteso la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria ai principali ecoreati, anche di nuovo conio. Ora viene sancito che la proposta di amministrazione può riguardare persone sottoposte a procedimento penale per i nuovi delitti ambientali alla condizione che riguardino i rifiuti pericolosi.

In tal caso, la legge di conversione stabilisce che la misura può essere chiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona, oltre che dagli altri soggetti individuati dal Codice antimafia (decreto legislativo 159/2011).

Infine, con la conversione in legge, nel decreto Rifiuti sono state anche introdotte alcune nuove pene e sanzioni. Intanto, sono previste nuove pene accessorie per inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e attività organizzate per il traffico di rifiuti.

Poi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a tremila euro per chi, violando le disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona e deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta in strada. Se la violazione è commessa usando un veicolo a motore, scatta anche il fermo.

Sono infine introdotte due sanzioni amministrative pecuniarie per le mancate comunicazioni dei distributori in tema di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).

Si riporta, per completezza, l'attuale versione dell'art. 25 undecies del D.L.vo n. 231/2001:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
- e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;
- e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
- 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
- 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria

da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; (8)

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

[f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;]

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi. (11)

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Di seguito le modifiche introdotte dalla L. n. 137/2023

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

19. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

21. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

L' Art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14.06.2024, n. 87, con decorrenza dal 29.06.2024, ha modificato il decreto legislativo n. 74/2000 per includere le definizioni di "crediti non spettanti" e "crediti inesistenti" (art. 1, comma 1, lett. g-quater e g-quinquies, D.L.vo 74/2000). Il legislatore specifica ora che i crediti non spettanti sono:

- 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
- 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

I crediti inesistenti, invece, sono

- 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
- 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Il D.Lgs. 14.06.2024, n. 87, ha introdotto nuove disposizioni sui rapporti tra procedimento penale e processo tributario, prevedendo che le sentenze irrevocabili del processo tributario e gli atti di accertamento definitivo delle imposte possano essere utilizzati nel processo penale.

La sentenza irrevocabile di assoluzione nel processo penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario.

Sanzioni a società ed enti

Il decreto modifica il Dlgs n. 472/1997, stabilendo che le sanzioni pecuniarie relative al rapporto tributario di società o enti sono esclusivamente a carico della società o dell'ente.

In caso di costituzione fittizia o interposizione, la sanzione è irrogata al soggetto che ha agito per conto della persona giuridica.

Su tale ultimo aspetto, si segnala però che la Cassazione, con una innovativa sentenza (n. 23229 depositata il 28.8.2024), apre al concorso autonomo del Terzo, nel caso legale rappresentate di una società, nella condotta illecita di una società sanzionata per la violazione di norme fiscali. La Suprema Corte, al termine di un complesso ragionamento, con un principio di diritto, ha affermato che "in tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, la ratio che giustifica ai sensi dell'art. 7, Dl n. 269 del 2003 (convertito con modificazioni in l. n. 326 del 2003) l'applicazione della sanzione alla sola società dotata di personalità giuridica non esclude il concorso del terzo nella condotta illecita, quando essa si concretizzi in una compartecipazione interessata e autonoma al perseguimento di finalità illecite, con conseguente applicazione nei suoi confronti dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997". L'illecito fiscale cioè, al pari di quello penale, può avere un autore, oppure una pluralità di autori, intendendosi per tali ciascun soggetto giuridicamente individuabile nella sua unitarietà.

La società dotata di personalità giuridica – continua la Cassazione - emerge nella sua “unicità” e, per la regola introdotta dall’articolo 7 del DL n. 269 del 2003, essa è l’unica imputabile per essere venuta meno, a certe condizioni, la solidale responsabilità, già regolata dall’articolo 11 del Dlgs n. 472 del 1997. Ma la condotta illecita può essere il frutto di un concorso di condotte plurisoggettive, e a tal fine la regola che ne presiede la disciplina non va cercata nell’articolo 7, bensì nell’articolo 9, con conseguente onere, per le società di profilare adeguatamente i consulenti aziendali.

22. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato da D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025]

L’art. 25-sexiesdecies, introdotto nel d.lgs. 231/2001 ad opera dell’art. 5, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (di seguito, “d.lgs. 75/2020”), prevede che: In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). Le modifiche apportate dal d.lgs. 75/2020 comportano l’estensione dell’applicabilità del d.lgs. 231/2001 ai reati di contrabbando previsti dagli articoli 282 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale” (di seguito, “D.P.R. 43/1973”).

Il contrabbando doganale integra un’offesa agli interessi finanziari dello Stato, posta in essere mediante l’introduzione nel territorio dello Stato, da Paesi terzi, ovvero extra europei, di merci sottoposte ai diritti di confine eludendo la percezione degli stessi. Le ipotesi delittuose di cui agli artt. 282 e ss. del D.P.R. 43/1973 sono dunque intese a tutelare il diritto dello Stato alla puntuale e completa riscossione dei diritti di confine. Presupposto dei reati in questione è la sussistenza di un momento costitutivo del rapporto giuridico di imposta, che, per le merci soggette al diritto di confine, sorge quando il funzionario incaricato dell’accettazione delle merci in dogana appone, sulla dichiarazione del contribuente di importazione definitiva nel territorio doganale, il visto con la data. L’atto di volontà del contribuente di presentazione della merce in dogana, dunque, ha funzione costitutiva dell’obbligazione tributaria doganale e del rapporto di imposta. Il presupposto dell’obbligazione tributaria non si considera averato quando l’inosservanza dei vincoli doganali o la mancanza della merce all’atto della presentazione, della verifica o dei controlli doganali, anche successivi all’accettazione della dichiarazione di destinazione al consumo, sia dovuta alla perdita della merce per caso fortuito o per forza maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso contribuente o per calo naturale o tecnico delle merci. In tali ipotesi, l’onere della prova della sussistenza della causa esimente grava sul contribuente. Per ragioni probatorie e di difficoltà nell’accertamento dell’evasione, la formulazione delle fattispecie di reato in considerazione è fondata su presunzioni relative di avvenuta sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine. La dottrina e la giurisprudenza non sono unanimi sulla natura istantanea o permanente dei delitti doganali. L’opinione prevalente, soprattutto giurisprudenziale, propende per il carattere permanente del reato di contrabbando, che si consuma allorché cessa l’attività diretta a consentire l’illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dei diritti doganali dovuti. Ne consegue la configurabilità del reato nei confronti di tutti coloro che, venuti successivamente in possesso della merce sottratta ai vincoli doganali, cooperino nel prostrarne l’illegittima circolazione.

REATI

Art. 27 D.l.vo n. 141/2024: Diritti doganali e diritti di confine

1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l’Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea o da disposizioni di legge.
2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all’atto dell’importazione, a favore dello Stato.
3. L’imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

- a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

Art. 78 D.l.vo n. 141/2024 Contrabbando per omessa dichiarazione

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

Art. 79 D.l.vo n. 141/2024. Contrabbando per dichiarazione infedele

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Art. 80 D.l.vo n. 141/2024: Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

- a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Art. 81 D.l.vo n. 141/2024. Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 82 D.l.vo n. 141/2024: Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

Art. 83 D.l.vo n. 141/2024: Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse

a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Art. 84 D.l.vo n. 141/2024: Contrabbando di tabacchi lavorati

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;

b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Art. 85 D.l.vo n. 141/2024: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 86 D.l.vo n. 141/2024. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti

dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 88 D.l.vo n. 141/2024: Circostanze aggravanti del contrabbando

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
 - a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
 - b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
 - e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro; (1)
 - e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000. (2)
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:
 - a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
 - b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.

• Art. 94 D.l.vo n. 141/2024: Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.
5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale)

23. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)
[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

24. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

25. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Di seguito le novità introdotte dalla L. n. 137/2023:

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni (Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 9, D.L. 02.03.2024, n. 19 con decorrenza dal 02.03.2024).

26. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

27. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Prevista l'ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di:

- ricettazione di beni culturali
- impiego di beni culturali provenienti da delitto
- riciclaggio di beni culturali,
- autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

28. Disposizioni in materia di delitti contro gli animali [Articolo 25-noviesdecies aggiunto dalla L. n. 82 del 06 giugno 2025]

- Uccisione di animali (Art.544- bis c.p.)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

- Maltrattamento di animali (Art.544-ter c.p.)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

- Spettacoli o manifestazioni vietati (Art. 544-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte

dell'animale.

- Divieto di combattimenti tra animali (Art.544-quinquies c.p.)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. (3)

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

- Circostanze aggravanti (Art. 544-septies)

Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate:

- a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
- b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;
- c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (Art. 638 c.p.)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

29. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies. 2 del D.Lgs. 231/2001)

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.)
- Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'U.E. (art. 275-ter c.p.)
- Violazione delle condizioni di autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.).

L. 132/2025 (Intelligenza artificiale)

Si registra l'entrata in vigore della L. n. 132/2025 la quale ha inserito una nuova ipotesi aggravante all'art. 61 n. 11-decies c.p., riferibile a qualsiasi reato commesso "mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale" quando tale utilizzo abbia costituito un mezzo insidioso ovvero abbia ostacolato la difesa ovvero ne abbia aggravato le conseguenze. Oltre all'aggravante generale, sono state introdotte delle aggravanti speciali per i delitti (già ricompresi nel catalogo 231) di cui all'art. 2637 c.c. (aggiotaggio su strumenti finanziari) e all'art. 185 del TUF (manipolazione del mercato) per l'ipotesi in cui la condotta sia stata realizzata mediante sistemi di IA (per la manipolazione del mercato, la multa può arrivare fino a 6 milioni di euro).

Trattandosi di un'ipotesi teoricamente applicabile a qualunque reato ascrivibile all'ente, occorrerà valutare, coerentemente con l'evoluzione del contesto normativo di riferimento, i rischi legati all'uso eventuale dell'IA.

In questa prospettiva, la misura di prevenzione principale sarà la previsione di specifici programmi di formazione non solo sulle disposizioni e sui protocolli di riferimento, ma, prima ancora, sulle modalità operative e d'impiego dell'IA nelle molteplici attività dell'ente.

1.2 Focus sulla corruzione e sulla concussione.

L'aggiornamento del quadro normativo è da attribuire, principalmente, alla modifica introdotta dal legislatore che ha riformato il reato di concussione, sdoppiandolo in due fattispecie distinte: l'**art. 317 c.p.** novellato e il nuovo **art. 319-quater c.p.** Se il precedente reato di concussione (art. 317 c.p.) puniva "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità", l'attuale norma, invece, punisce "*il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo denaro o altra utilità*", tra l'altro, con un carico sanzionatorio più leggero (oggi da sei a dodici anni di reclusione, ieri da quattro a dodici). Il neo introdotto articolo 319-quater, primo comma, c. p. rubricato "**induzione indebita a dare o promettere utilità**" punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo denaro o altra utilità. A seguito dell'inserimento nel Decreto dei nuovi reati la cui commissione potrebbe dare origine alla responsabilità amministrativa degli Enti, la società integra il Modello ampliando il concetto di corruzione, secondo la definizione che segue:

Corruzione: Offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona.

L'intermediario

Articolo 346 bis Traffico di influenze illecite (Testo in vigore dal 31 gennaio 2019):

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità...».

L'induzione indebita

Art. 319 quater c.p. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

Corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635 bis c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste....

Chiunque **offre o promette denaro o altra utilità** non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

I reati di corruzione possono essere realizzati – a titolo esemplificativo - mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al PU o IPS, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo (anche arbitrario) delle deleghe di spesa conferite nell'ambito della Società.
- erogazione o la promessa di erogazione di omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal PU o IPS a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione e/o transazione (totale o parziale) di un credito o di un debito residuo dell'Ente presso cui il PU/IPS presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti dell'Ente.
- velocizzazione di una pratica, la cui evasione è di competenza del PU/IPS (corruzione impropria), oppure l'illegittima aggiudicazione di una gara (corruzione propria per un atto contrario ai propri doveri di ufficio);
- licenze, autorizzazioni o certificazioni da parte della P.A. a favore della Società;
- sentenza/pronuncia favorevole alla Società in un procedimento giudiziario

La Cassazione, in merito ai comportamenti che possono costituire induzione, ha ritenuto rilevanti, ai fini indiziari, sfumature comportamentali come:

- l'ammiccamento, il silenzio, il non fare;
- l'uscire reiteratamente a cena con la controparte privata in prossimità di una gara indetta dalla società;
- Uso di metodologie suggestive;
- Uso di dichiarazioni oblique per arrivare ad un altro scopo (mi piacciono i vini pregiati, il tartufo, oppure sono in difficoltà economica etc.);
- Uso di interposte persone;
- A far apparire come si potrebbe risolvere un problema.

La responsabilità amministrativa dell'Ente, che rende possibile l'applicazione delle sanzioni indicate, si fonda su una colpa "di organizzazione": la Società è ritenuta corresponsabile del reato del suo esponente se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di illeciti.

Le modalità con cui dotarsi di un simile sistema di controllo interno, sono indicate dagli artt. 6 e 7 del decreto, e cioè: (i) l'approvazione di un c.d. "modello di organizzazione e di gestione"; nonché (ii) la creazione di un organismo di vigilanza interno deputato al controllo del rispetto delle sue previsioni e alla costante verifica della loro efficacia preventiva.

1.3 Prevenzione della maladministration

L'adozione del Modello è, per legge, facoltativa: SETA S.p.A., tuttavia, sulla scorta dell'esigenza di operare in un contesto di trasparenza e correttezza, ha deciso di procedere all'adozione di un apposito modello. Nell'ambito di esso, considerate le specifiche disposizioni contenute nei paragrafi 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 della delibera Anac n. 1134 del 27.11.2017, la società implementa, in una apposita sezione, l'insieme delle misure

che intende adottare per la prevenzione di fenomeni di **maladministration**.

La prevenzione della maladministration è stata strutturata sulla scorta dei seguenti principali riferimenti normativi e di prassi:

1. Legge n. 241/1990;
2. Legge n. 190/2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
3. D.L.vo n. 82/2015, Codice dell'Amministrazione Digitale;
4. Art. 1655 c.c. (contratto di appalto);
6. D.L.vo n. 159/2011 (codice antimafia);
7. D.Lgs. n. 33 del 2013, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
8. Codice dei Contratti Pubblici, Decreto Legislativo n. 36/2023;
10. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
13. D.L.vo 8 aprile 2013, n. 39, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
14. Delibere e Linee Guida Anac;
15. D.L.vo n. 235/2012 (incandidabilità e divieto di cariche elettive di governo);
16. D.L.vo n. 231/2007 (antiriciclaggio e limiti all'uso del contante);
17. L. n. 179/2017 e D.L.vo n. 24/2023 (Whistleblowing);
18. Protocolli, procedure e regolamenti interni;
19. D. Lgs n. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
22. ANAC, Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022 del 03.02.2022;
24. Delibera n. 7 del 17.1.2023 Anac che ha approvato il Piano anticorruzione 2022 - PNA 2022 -2024, con richiamo al PNRR;
25. Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 (aggiornamento 2023 del PNA 2022);
26. PNA 2025.

1.4 I destinatari del Modello

I destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello sono tutti gli esponenti di SETA S.p.A.: lavoratori, dirigenti, amministratori e membri degli altri organi sociali e, sono altresì destinatari del Modello, tenuti quindi al suo rispetto, i collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti e tutti i partners commerciali.

1.5 Gli autori del reato presupposto

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente e di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti in posizione apicale o 'apicali'; art. 5 comma I, lett. a) del Decreto);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5 comma 1, lett. b) del Decreto).

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5 comma 2 del Decreto), nel caso in cui le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reato da parte di soggetti legati a vario titolo all'Ente e solo nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso. Dunque non soltanto quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno per l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'Ente.

2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Secondo quanto indicato dal comma 3 dell'art. 6 del Decreto, il Modello può essere adottato sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni di Categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale, se del caso, può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei Modelli è stata CONFINDUSTRIA (cui ASSTRA, associazione di riferimento di SETA, partecipa) che nel marzo 2002 ha emanato le prime Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate nel 2004 e 2008 e definite nel 2013 con l'approvazione del Ministero della Giustizia il 17 aprile 2013.

Le linee guida affermano che il sistema dei controlli aziendali per essere efficace deve essere improntato ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione dei poteri e dei ruoli;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal modello di organizzazione, gestione e controllo;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza. Per rendere effettivo tale sistema è necessario istituire un regime sanzionatorio disciplinare, applicabile sia agli amministratori, sia al personale dipendente, sia ai collaboratori esterni, in grado di svolgere una funzione deterrente contro le violazioni delle prescrizioni aziendali.

Come detto, nel 2008 ASSTRA Associazione Trasporti ha adottato il documento "Codice di Comportamento e Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001", aggiornato nel 2013, con l'obiettivo di indirizzare le aziende associate nella definizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto tenendo in considerazione le peculiarità del settore dei trasporti.

Si segnala che lo scorso febbraio 2019 sono stati divulgati i "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" a cura del Gruppo di lavoro Multidisciplinare CNF / CNDCEC / Confindustria / ABI del dicembre 2018)⁵.

⁵ In particolare, cfr. pagg. 10 e ss. delle citate linee guida "... la presenza ed il funzionamento di opportuni presidi che possano garantire la conformità dell'attività svolta alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, è opportuno verificare, a titolo esemplificativo, la presenza di

1. regole formali che definiscono i ruoli e le responsabilità relative ai processi analizzati oltre che opportune modalità di tracciabilità e ricostruzione dei processi decisionali;
2. principi di comportamento e azioni di controllo sulle attività svolte tali da prevenire comportamenti a rischio in ambito 231/2001;
3. policy aziendali di gestione e prevenzione dei conflitti di interessi;
4. procedure di controllo ad ogni livello operativo;
5. predisposizione di sistemi informativi per l'intercettazione di anomalie;
6. registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio;
7. procedure formalizzate per la gestione delle risorse finanziarie;
8. deleghe specifiche formalizzate;
9. procedure formalizzate per la redazione dei contratti;
10. eventuali avvenimenti passati in cui si sono già verificati casi di reati o comunque eventi critici.

Il rischio può essere analizzato sulla base di due componenti fondamentali, che ne consentono una valutazione e orientano le attività di risk mitigation da porre in essere: - la probabilità che l'illecito possa effettivamente verificarsi; - le conseguenze e l'impatto dell'evento...".

Il mese di giugno 2021, Confindustria ha edito le nuove linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lv.o n. 231/01, focalizzando aspetti quali

1. il Tax Control framework (TCF), in materia di modalità di definizione delle imposte, che spinge a valutare e mitigare il rischio fiscale nel suo complesso (valorizzando tutti i modelli di gestione dei rischi presenti) e quindi di rafforzare il relativo presidio;
2. rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente che manchi di considerare - o escluda in modo non motivato - taluni indici di valutazione previsti per legge ai fini della selezione dei propri partner commerciali;
3. periodica revisione della procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione;
4. promozione dell'integrazione dei diversi sistemi di gestione aziendali (attraverso meccanismi di coordinamento e collaborazione tra i principali soggetti aziendali interessati tra i quali, a titolo esemplificativo, il Dirigente Preposto, la funzione Compliance, l'Internal Audit, il Datore di lavoro, il Collegio sindacale, la revisione contabile (ai sensi dell'art.19, d.lgs. n. 39/2010) e l'OdV): si evidenzia l'importanza di definire, tra le informazioni da produrre per l'OdV, quelle che consentano di determinare indicatori idonei a fornire tempestive segnalazioni dell'esistenza o dell'insorgenza di situazioni di criticità generale e/o particolare, al fine di permettere all'Organismo stesso ed eventualmente agli altri attori coinvolti, un monitoraggio continuo basato sull'analisi di potenziali "red flag" (le indagini interne dell'OdV vanno proprio in tale direzione);
5. periodica revisione dei flussi informativi, che devono essere accurati, completi, tempestivi e costanti, in modo da garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali (con la doverosa programmazione di un piano di formazione, comunicazione e informazione volto a diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità);
6. rafforzamento del Whistleblowing (policy) e del sistema sanzionatorio;
7. L'articolo 30, comma 5, del decreto 81 afferma che i modelli di organizzazione e gestione adottati sulla base di alcuni sistemi di controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (Linee guida UNI-INAIL del 2001 o British Standard OH-SAS 18001:2007 o UNI 45001:2018) si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimente dalla responsabilità da reato dell'ente. Questo non significa che il possesso delle certificazioni di qualità indicate dalla norma sia di per sé sufficiente a esonerare l'ente da responsabilità da reato in caso di eventuali infortuni o malattie professionali. L'articolo 6, comma 1, lett. a) del decreto 231, infatti, specifica che il modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi non deve essere solo adottato, ma anche efficacemente attuato. Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza, la presunzione di conformità sancita dall'articolo 30, comma 5, decreto 81 del 2008 può coprire la valutazione di astratta idoneità preventiva del modello, non anche la verifica in ordine alla sua efficace attuazione. Quest'ultima non può prescindere dall'osservazione concreta e reale - da parte del giudice - del **modo in cui il modello organizzativo è vissuto nell'assetto imprenditoriale, al fine di verificare se il documento in cui esso consta sia stato effettivamente implementato.**
8. Attività di due diligence tutte le volte in cui, in sede di valutazione del rischio, siano stati rilevati "indicatori di sospetto" afferenti ad una particolare operazione commerciale, come conduzione di trattative in territori con alto tasso di corruzione, procedure particolarmente complesse, presenza di nuovo personale sconosciuto all'ente.
9. Ciclicità della formazione;
10. Comunicazioni non finanziarie: il D. Lgs. n. 254/2016 ha recepito la Direttiva 95/2014/UE e prevede che talune grandi imprese redigano la dichiarazione di carattere non finanziario – c.d. DNF – che contiene informazioni sui temi rilevanti in materia ambientale, sociale, attinente al personale, al rispetto dei diritti umani, all'anticorruzione, nella misura necessaria a comprendere l'andamento, i risultati e l'impatto dell'attività di impresa e, in ogni caso, fornendo alcune informazioni minime predeterminate (art. 1, co. 1 e 2). La nuova disciplina mira quindi a rafforzare la trasparenza delle informazioni sull'attività di impresa.⁶

⁶ I soggetti tenuti a osservare la disciplina sono gli enti di interesse pubblico che presentano le seguenti caratteristiche (art. 2): i) un numero di dipendenti superiore a 500, che superano almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: totale dello stato patrimoniale superiore a euro 20.000.000; totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a euro 40.000.000; ii) sono società madri di un gruppo di grandi dimensioni, vale a dire costituito da

11. Specificazione dei principi di controllo (protocollo standard), soprattutto riguardo ad attività quali sponsorizzazioni, liberalità etc.
12. Più in generale: specificazione dei temi: “conflitto di interessi”, inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, rapport infragruppo e parti correlate.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 SETA

La Società Emiliana Trasporti Autofiloviari (SETA) è una società per azioni la cui maggioranza è detenuta dagli enti locali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

La Società è stata costituita il 1° gennaio 2012 dall’aggregazione delle aziende di trasporto pubblico di Modena, Reggio Emilia e Piacenza (ATCM di Modena, Tempi di Piacenza, AE Autolinee dell’Emilia e il ramo gomma di ACT di Reggio Emilia). La In particolare l'azienda gestisce le reti degli autobus urbani dei tre capoluoghi e degli altri comuni delle tre province, i collegamenti automobilistici tra di essi e la rete filoviaria di Modena.

Il capitale sociale è di proprietà mista pubblico-privato. Per i dettagli si rinvia all’indirizzo <https://www.setaweb.it/seta-spa/azienda>.

SETA opera nella rete urbana di Modena, Carpi e Sassuolo, Reggio Emilia e Piacenza e nella rete extra-urbana di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. In alcune zone delle province di Modena e Piacenza, la Società effettua servizi a chiamata, denominati rispettivamente “Prontobus” e “Taxibus”.

SETA dispone nel bacino di Modena di diciassette depositi situati a Modena, Zocca, Carpi, Fanano, Concordia sulla Secchia (piazzale), Pavullo nel Frignano, Palagano, Finale Emilia, Frassinoro, Montese, Mirandola, Novi (Piazzale), Spilamberto (no rimessaggio; solo deposito materiali), Pievepelago, Vignola, Camposanto (Piazzale), e Sassuolo.

Nel bacino di Reggio Emilia dispone di quindici depositi a Reggio Emilia, Casina, Castelnuovo Monti, Succiso nuovo, Collagna, Ligonchio, Civago, Toano, Carpineti, Reggiolo, Montecchio (piazzale), Boretto (piazzale), Carpi, Vedriano e Sant’Ilario.

Nel Bacino di Piacenza dispone di quattordici depositi a Piacenza, Agazzano (piazzale cimitero), Bobbio, Borgonovo (piazzale), Pianello, Selva, Bettola, Ponte dell’Olio, Carpaneto, Lugagnano Val d’Arda, San Michele di Morfasso, Fiorenzuola (piazzale privato), Monticelli (piazzale area pubblica) e Rivergaro (area pubblica).

3.2. La mission di SETA

SETA dà grande importanza all’accessibilità, alla sicurezza e al comfort sui propri mezzi e ai servizi da essa offerti. Nell’erogazione dei propri servizi, presta costante attenzione all’ambiente ponendosi quali principali obiettivi la riduzione dei consumi, degli inquinanti in atmosfera ed il contenimento delle emissioni acustiche. SETA offre all’utenza la possibilità di ottenere informazioni sul proprio servizio mediante i centri di informazione localizzati sul territorio, il proprio sito internet e il sistema di informazione alle fermate, la possibilità di presentare suggerimenti, richieste o reclami presso i centri localizzati sul territorio, online, via fax o via posta.

una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, su base consolidata, presentano i requisiti di cui al precedente punto i). Tra i contenuti essenziali dell’informativa il provvedimento indica anche la descrizione del modello di gestione e di organizzazione delle attività d’impresa, eventualmente adottato ai sensi del decreto 231, nonché la descrizione: delle politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di due diligence, i risultati conseguiti e i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario; dei principali rischi connessi ai temi oggetto della DNF e derivanti dall’attività di impresa, dai prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse le catene di fornitura e subappalto se rilevanti.

Inoltre SETA periodicamente emette la Carta dei servizi con lo scopo di verificare la rispondenza del servizio di trasporto pubblico alle aspettative degli utenti, individuare le aree di miglioramento, garantire l'adozione di standard qualitativi elevati e di un costante filo diretto con i clienti.

3.3. L'adeguamento di SETA alle previsioni del Decreto 231

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di benefici per una molteplicità di soggetti: stakeholder, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Organo Amministrativo, nel varare il Modello, ha affidato all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "ODV") autonomi compiti di vigilanza, controllo e iniziativa in relazione al Modello stesso.

3.4 La struttura del Modello di SETA

Il presente Modello si compone di una "**Parte Generale**" e di una "**Parte Speciale**" redatta in relazione alle tipologie di reati la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nella Società in ragione delle attività da essa svolte. Devono inoltre intendersi far parte del Modello anche:

- il Codice Etico;
- il Sistema Sanzionatorio;
- l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- protocollo Standard;
- segregazione delle funzioni;
- Il protocollo per la segnalazione degli illeciti.

Parte Generale

Secondo l'art. 6 del d.lgs. 231/2001 (e secondo le Linee Guida predisposte da Confindustria e ASSTRA), la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

I) Individuazione e mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. (a) del d.lgs. 231/2001 richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, in altri termini, l'analisi della complessiva attività della Società e l'individuazione in essa delle fasi operative o decisionali che comportano la probabilità di commissione di atti illeciti.

La mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immutabile, ma, al contrario, dovrà essere sottoposta a una continuativa attività di controllo e revisione e dovrà essere costantemente aggiornata, anche in ragione dei mutamenti strutturali o di attività che la Società dovesse trovarsi ad affrontare.

II) Articolazione di un sistema di controllo ex ante

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. (b) d.lgs. 231/2001, una volta compiuta questa attività di analisi e selezione delle aree di rischio nell'ambito della complessiva attività della Società, è necessario, prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle aree di attività a rischio.

La Parte Speciale del Modello, per questi ambiti di attività, stabilisce le linee guida per le misure e le procedure (quali, per esempio, la separazione tra funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima

attività decisionale a rischio, specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione per le fasi maggiormente sensibili) in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione di reati; l'Organismo di Vigilanza della Società dovrà, sulla base delle disposizioni del presente Modello, provvedere alla definizione degli specifici contenuti di tali misure e procedure.

Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del Modello sono emanate dalle funzioni aziendali competenti previa approvazione dell'Organo Amministrativo.

Al di là delle descritte procedure, che operano ex ante, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (controllo ex post).

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza dovrà, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione e dovranno essere immediatamente proposti e realizzati i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che si renderanno di volta in volta necessarie.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza che deve provvedere:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni delle misure e delle procedure predisposte in attuazione del presente Modello, da parte dei dirigenti e dei dipendenti della Società;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta all'Organo Amministrativo di tutte le modifiche.

L'organo in parola è monocratico, autonomo e indipendente.

Parte Speciale e allegati del Modello

La Parte Speciale del presente Modello illustra, per ciascuna procedura operativa, le aree ritenute a rischio di reato, le attività sensibili, le tipologie di reati che si potrebbero commettere, la tipologia di controlli ritenuti necessari per ciascuna attività a rischio e l'indicazione di alcune regole specifiche e complementari (protocolli) a quelle generali indicate dal Modello.

Sistema di Gestione, Governance e Sua Informatizzazione

Principale obiettivo del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo n. 231 è quello di prevenire i reati presupposto ivi predicati.

La prevenzione dei reati, a sua volta, richiede che la *Governance*, intesa come insieme di principi, regole e procedure che riguardano la gestione e il governo di una società, "organizzi" le condotte, commissive e/o omissive, dei vari soggetti aziendali (dirigenti, apicali, dipendenti, consulenti etc.) in modo che questi attendano alla gestione dei vari processi aziendali in termini di legalità ed etica.

Sulla scorta di tali presupposti, il modello di organizzazione e gestione di SETA S.p.A. richiede, in estrema sintesi, che i destinatari svolgano le attività aziendali nel rispetto di un "**paradigma tecnico operativo**" basato sui seguenti principali requisiti:

1. Tracciabilità e procedimentalizzazione delle attività particolarmente sensibili (es. gestione dei flussi finanziari, scelta del contraente etc.);
2. Condivisione e collegialità delle decisioni impattanti;
3. Prevenzione del conflitto di interessi;
4. Utilità e congruità delle operazioni;
5. Registrazione/archiviazione delle attività impattanti;
6. Formazione/informazione e aggiornamento del personale;
7. Monitoraggio del contesto aziendale (interno ed esterno) e di quello normativo;
8. Vigilanza ad opera di un soggetto terzo, autonomo e indipendente, il quale si pronunci, possibilmente in via preventiva, in punto di criticità o pericolosità delle azioni;

9. istituzione di uno strumento che consenta la formalizzazione di segnalazioni con garanzia di riservatezza per il segnalante.

Poiché alcuni di questi requisiti risultano comuni a tutti i sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro, anticorruzione e maladministration, privacy e sicurezza informatica, crisi di impresa etc.), il Modello 231 ambisce alla naturale e progressiva integrazione di tutte le misure di prevenzione a vario titolo adottate (procedure, protocolli, flussi informativi, monitoraggi, whistleblowing, indicatori etc.), così da favorire la progressiva costruzione (e il progressivo mantenimento) di un sistema di gestione virtuoso ed efficiente, finalizzato, nel suo complesso, alla gestione del **rischio residuo** (rischio non ulteriormente comprimibile)

Per meglio raggiungere questo obiettivo, l'azienda procede all'informatizzazione delle attività e delle misure di prevenzione (ivi inclusa la formazione e la gestione dei flussi informativi) per meglio garantire il coinvolgimento sistematico e continuativo delle risorse aziendali, nonché l'autopropulsione di misure essenziali ai fini preventivi (inoltre delle procedure e dei protocolli, questionari di indagine e verifica interna predisposti dall'OdV, slides formative, gestione degli indicatori etc.) e la stratificazione nel tempo delle attività poste in essere dall'azienda.

3.5 Diffusione e Conoscenza del Modello

Formazione del personale

La Società promuove la conoscenza del Modello, dei relativi controlli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la funzione "Gestione e Amministrazione del Personale", in collaborazione con l'ODV, gestisce la formazione del personale, che sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza delle società: formazione attraverso riunioni ad hoc nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello, diffusione via intranet di materiale dedicato all'argomento con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche e informativa in sede di assunzione per i neoassunti;
- Altro personale: nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni, informativa in sede di assunzione per i neo assunti e estensione a tutti i dipendenti mediante accesso al proprio profilo aziendale.

Informazione dei Collaboratori esterni e dei Partners

La società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i Partners e i Collaboratori. Questi, o anche alcuni soltanto di questi, saranno informati sul contenuto del Modello fin dall'inizio del rapporto professionale o commerciale con la Società mediante apposite **clausole 231** inserite nei contratti e negli incarichi.

3.6 Aggiornamento del Modello

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di promuovere il necessario aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e dei Protocolli ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico e il Sistema Sanzionatorio), suggerendo all'Organo Amministrativo o alle Funzioni Aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti ritenuti necessari o anche solo opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA") è responsabile, unitamente alle Funzioni Aziendali interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso o di integrazioni legislative.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei Protocolli ad esso connessi, sono comunicati dall'Organismo di Vigilanza agli Amministratori, ai Sindaci, nonché agli altri soggetti apicali ed ai dipendenti,

mediante apposite comunicazioni e, se necessario, attraverso la predisposizione di riunioni sugli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'ODV dall'art. 6, comma 1 lett. (b) D. lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- i. verifiche sugli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
- ii. verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'ODV.
- iii. annualmente saranno riesaminate tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'ODV e gli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato previste dal Decreto.

4. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE IN SETA

Il sistema di deleghe e procure attualmente in vigore in SETA ripercorre il quadro che emerge dall'organigramma aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione di SETA detiene i poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della Società, ad eccezione di quelli che non siano riservati ad altri organi dalla Legge o dallo Statuto.

Le deleghe e le procure, oltre ad essere pubblicizzate attraverso specifici canali di comunicazione, vengono raccolte ed organizzate e sono poste a disposizione anche di tutti gli altri soggetti aziendali, ovvero di terzi interessati, presso la sede della Società.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, se necessario, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione della Società.

5. LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE E INFORMATICHE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, SETA ha messo a punto un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati nelle Linee Guida di Confindustria e ASSTRA.

Attraverso il recepimento e l'attuazione delle predette procedure, la Società garantisce:

- la separazione dei poteri e la segregazione dei compiti;
- la tracciabilità delle transazioni: ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, congrua e coerente;
- la verificabilità dei controlli.

L'obiettivo del sistema è quello di custodire e diffondere il know how aziendale definendo in modo chiaro gli obiettivi, le attività, le responsabilità, i risultati e i controlli a livello di singolo processo, e tra processi, in modo da disporre di uno strumento per comunicare cambiamenti organizzativi e di processo, evitare libere interpretazioni delle regole o incertezze operative centralizzando l'emanazione delle regole, costituire un efficace presidio dei controlli previsti dal Decreto e garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dei processi e delle attività aziendali.

Il sistema garantisce inoltre univocità e tracciabilità dei documenti che sono raccolti e posti a disposizione del personale attraverso uno specifico sistema di pubblicazione elettronico che garantisce tempestività, univocità, correttezza e completezza nella diffusione dell'informazione organizzativa.

La gran parte dei processi aziendali è supportata da risorse, strumenti e programmi informatici. La Società è dotata di una struttura organizzativa (Sistemi Informativi e Innovazione) che mette a disposizione risorse e know-how per coprire le esigenze di informatizzazione.

6. IL CODICE ETICO

Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i principi di “deontologia aziendale” che SETA S.p.A. riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori.

I principi contenuti nel Codice Etico afferenti ai temi trattati nella Parte Generale e nella Parte Speciale del Modello, costituiscono le regole comportamentali di base per il legittimo esercizio delle attività aziendali.

Il Codice Etico è un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Società, poiché definisce le proprie responsabilità etiche e sociali verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell’attività aziendali (clienti, fornitori, soci, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche, associazioni ambientali e chiunque sia interessato all’attività della Società).

SETA S.p.A. ha adottato il Codice Etico con lo scopo di individuare e definire in modo più chiaro e più esaustivo l’insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che rappresentano il presupposto fondamentale per il corretto svolgimento dell’attività aziendale.

Per SETA S.p.A. i principali principi etici fondamentali adottati sono:

- equità ed uguaglianza;
- trasparenza;
- riservatezza;
- onestà e correttezza;
- imparzialità e integrità;
- tutela ambientale;
- tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

7. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Alla luce del disposto dell’art. 6, comma 2, lett. (e) D.Lgs. 231/01, l’aspetto essenziale per l’effettività del Modello è la predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta da esso imposte, ai fini della prevenzione dei reati indicati nel Decreto.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall’azienda in piena autonomia indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.

L’Organismo di Vigilanza potrà proporre all’organo di competenza l’assunzione di misure disciplinari.

L’obiettivo del Sistema Sanzionatorio è quello di scoraggiare pratiche scorrette o illecite da parte del personale della Società e degli altri destinatari, punendo comportamenti che integrano la violazione del Modello e dei Protocolli, allo scopo di garantire un corretto e lecito comportamento nello svolgimento delle prestazioni lavorative e contrattuali.

Tale Sistema Sanzionatorio si inquadra nell’ambito dei più generali obblighi previsti dal Codice Civile agli art. 2104, 2105, 2106, 2118 e 2119, e nell’ambito del CCNL di categoria degli Autoferrotranvieri (per i dipendenti), del CCNL dei dirigenti delle aziende industriali aderenti a Confservizi (per i profili manageriali), del R.D. n. 148/1931 e dello Statuto dei Lavoratori.

I soggetti destinatari del Sistema Sanzionatorio sono il Personale Apicale, il personale sottoposto all’altrui direzione, i prestatori di lavoro subordinato e tutti i portatori di interesse della Società.

Le sanzioni nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti, saranno disposte dalla funzione “Gestione e Amministrazione del Personale”, previa eventuale proposta dell’ODV.

In caso di violazioni del Modello da parte degli Amministratori, l’ODV informerà l’intero Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. I comportamenti posti in essere da Collaboratori esterni o da Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato indicato dal D.lgs. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto

contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento “Sistema Sanzionatorio”.

7BIS. ADEGUATI ASSETTI

In relazione agli obblighi di cui all’art. 2086 c.c. – norma che, di fatto, ha esteso i doveri dell’organo amministrativo - volti a riscontrare, anche in ambiente “231”, la concreta attenzione espressa dall’organizzazione (*in primis* organo gestorio e organo di controllo) sull’implementazione e sul monitoraggio degli adeguati assetti ex art. 2086 c.c.⁷, la società attenziona l’impegno a dotarsi e mantenere attivi idonei strumenti organizzativi, predisposti anche tenuto conto delle check list operative del CNDCEC del 25.7.2023, da mantenere aggiornati secondo una periodicità predefinita e contenente informazioni rilevanti che consentano agli organi di controllo la tempestiva e predittiva valutazione di competenza in ordine ai precetti di cui all’art. 2086 c.c.

8. L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Identificazione dell’organismo nella Società

L’Organismo di Vigilanza della Società è un organo composto da un numero di membri da uno a cinque, da scegliersi tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità, dei quali uno con funzione di Presidente nominato direttamente dal CdA.

E’ consentita la presenza di Componenti Interni al fine di permettere all’ODV di poter, fin da subito, disporre di un’immediata e approfondita conoscenza della struttura della Società e dell’organizzazione della sua

⁷ Si tratterebbe di uno strumento che concorre nella predisposizione di opportune cautele che consentano all’organo di amministrazione di fruire di basi conoscitive idonee a prendere decisioni appropriate al contesto di azione e alla minimizzazione dei rischi per la società, così da definire, peraltro, le condizioni legali perché le proprie scelte discrezionali siano sottratte al sindacato del giudice.

La questione è nota come teoria della Business Judgment Rule (BJr). Secondo questa teoria, le scelte discrezionali dell’organo di governo dell’impresa sono sottratte al sindacato del giudice. Il fatto di operare in un mercato concorrenziale determina la necessità che l’amministratore, per perseguire al meglio il profitto della società, sia libero dal rischio di incorrere in responsabilità connesse al cattivo esito di un affare. L’insuccesso, infatti, non necessariamente è dovuto a inadeguatezza del board ma può essere l’esito fisiologico dell’alea del mercato. La regola, tuttavia, non costituisce un principio assoluto.

Pur in presenza di oscillazioni in dottrina, si ritiene che le scelte gestorie siano comunque sindacabili nei limiti di una condotta contraria a buona fede, in quanto dolosamente dannosa nei confronti della società, o se contraria al dovere di diligenza. Quest’ultima evenienza si verifica, in particolare, quando il board agisca senza aver adottato le precauzioni minime necessarie a garantire, se non il successo, almeno la diminuzione del rischio connesso alla singola operazione che si intraprende. Tale valutazione della diligenza nello svolgimento e nella conclusione del singolo affare non può essere condizionata, ovviamente, dal suo eventuale esito negativo, non può cioè essere condotta con il “senno di poi”, ma deve avvenire in ottica prognostica, con un giudizio ipotetico ex ante. In concreto, la predisposizione di opportune cautele si sostanzia nella predisposizione di canali informativi che consentano all’organo di amministrazione di fruire di basi conoscitive idonee a prendere decisioni appropriate al contesto di azione e alla minimizzazione dei rischi per la società. **La teoria della BJR è stata accolta anche dalla nostra giurisprudenza**, con tratti sostanzialmente analoghi a quelli appena sintetizzati.

In questo contesto, la necessità di prevenire situazioni di sofferenza delle imprese ha indotto il legislatore del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza a introdurre, con l’articolo 2086, comma 2, del Codice civile, un obbligo di organizzazione specificamente rivolto alla valutazione costante del rischio della crisi di impresa e funzionale alla garanzia della continuità aziendale. La tendenza in atto alla creazione di nuovi obblighi procedurali, a carattere precauzionale, comporta **un’estensione dei doveri dell’organo amministrativo**, che pone nuovi quesiti circa la sindacabilità delle scelte operate dallo stesso. Verificatosi un danno in seguito a una decisione dell’organo amministrativo, oltre a giudicare di eventuali responsabilità dirette, può il giudice sindacare la mancata adozione delle misure organizzative precauzionali? Può valutare la loro adeguatezza?

Il primo quesito trova nel nostro ordinamento una risposta agevole nella stessa presenza dell’obbligo di organizzazione. Dato, cioè, che la legge impone all’organo amministrativo un preciso standard organizzativo, in sede di accertamento della responsabilità non sarà possibile opporre la volontà della società di agire sul mercato senza avere adottato misure preventive. D’altra parte la solidità dell’assetto societario non è un bene per la sola società, ma è funzionale a garantire anche diritti e interessi di terzi.

La risposta alla seconda questione, invece, è meno immediata. Contro la sindacabilità del merito delle decisioni organizzative, è stato osservato come il nuovo Codice della crisi di impresa non imponga alcun vaglio specifico relativo dell’assetto organizzativo della società, ma solo la verifica da parte dei soggetti individuati del fatto che l’organo amministrativo si sia attivato a fini preventivi (articolo 14, comma 1, del Codice civile).

Pertanto l’organo di gestione è tenuto a prevedere un assetto organizzativo, ma rimane libero di decidere in quale forma e con quale contenuto. La dottrina maggioritaria pare orientata a favore della possibilità di sindacare il merito delle scelte organizzative a carattere precauzionale, per il fatto che la legge impone scopi precisi che debbono essere perseguiti attraverso l’assetto adeguato della società (la rilevazione di uno stato di crisi e la sussistenza del cosiddetto *going concern*). Non vi è, infatti, discrezionalità quando la legge ponga delle finalità o dei limiti alla libertà di un soggetto protagonista dell’ordinamento. D’altra parte, la legge non ha interesse ad un mero attivarsi della società, magari solo di facciata, a fini elusivi, **bensì richiede la predisposizione di uno strumento efficace di prevenzione.** Lo stesso articolo 2403 del Codice civile impone al collegio sindacale il dovere di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e tale assetto è pur sempre unico nella compagine societaria, sebbene oggigiorno finalizzato anche alla prevenzione della crisi di impresa, e perciò unitariamente sottoposto al controllo dell’organo di vigilanza.

attività in ragione della loro effettiva funzione aziendale.

Con riferimento ai Componenti Interni, è espressamente stabilito che l'esistenza del loro rapporto di lavoro subordinato, o di collaborazione con la Società, è presupposto della loro partecipazione quali membri dell'Organismo di Vigilanza. Pertanto, nel caso in cui il loro rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione cessi i propri effetti, si determinerà automaticamente una causa di decadenza dalla carica di componente del ODV, ed il Presidente del ODV, o il componente più anziano nel caso in cui il soggetto decaduto sia il Presidente, dovrà dare atto dell'avvenuta cessazione dalla carica del componente interessato e rivolgersi all'Organo Amministrativo per la sostituzione del medesimo.

L'ODV è nominato dall'Organo Amministrativo della Società e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina ed i suoi membri potranno essere rinominati.

L'Organismo di Vigilanza di SETA si caratterizza per i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: tali requisiti si riferiscono all'Organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione. A questo proposito si sottolinea che l'Organismo di Vigilanza è privo di compiti operativi, i quali potendo comportare la partecipazione a decisioni o all'attività della Società, potrebbero lederne l'obiettività di giudizio;
- professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale;
- continuità d'azione: per garantire un efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'Organismo di Vigilanza è provvista di adeguati mezzi finanziari e logistici. La continuità d'azione è inoltre garantita dalla circostanza che l'Organismo opera stabilmente presso la Società per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli, nonché dal fatto di ricevere costanti informazioni da parte delle strutture individuate come potenziali aree a rischio;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse: tali requisiti sono intesi negli stessi termini previsti dalla Legge con riferimento ad Amministratori e membri del Collegio Sindacale.

Nel regolamento dell'OdV sono indicate le cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi.

Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

Tenuto conto della peculiarità delle funzioni dell'ODV e delle specifiche capacità professionali da esse richieste, l'Organismo di Vigilanza potrà essere supportato, nello svolgimento dei suoi compiti, da uno staff operativo determinandone i criteri di funzionamento ed organizzazione.

L'ODV potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti appartenenti alle direzioni aziendali, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività della Società.

In ogni caso, l'ODV avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di ricorrere a professionalità non presente al proprio interno, di avvalersi della consulenza di professionisti esterni.

L'ODV, all'inizio del proprio mandato, e con cadenza annuale, presenterà all'Organo Amministrativo della società una richiesta di budget di spesa annuale da mettere a disposizione da parte della Società e in particolare:

- l'ODV richiederà all'Organo Amministrativo l'erogazione dell'importo corrispondente al budget annuale con sufficiente evidenza di dettaglio, tale importo potrà essere utilizzato in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell'ODV per gli scopi previsti dal presente Modello;
- l'importo dovrà coprire: (i) il compenso di quei componenti dell'ODV che non sono dipendenti della società, (ii) una previsione delle spese da sostenersi in via autonoma dall'ODV per l'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messe a disposizione dalla società non si intendono far parte del budget).

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento

dell'attività dell'ODV) si rendesse necessaria l'erogazione di somme in eccesso rispetto a quelle preventivate, il Presidente dell'ODV dovrà formulare richiesta motivata all'Organo Amministrativo indicando con ragionevole dettaglio l'insufficienza della somma per far fronte agli eventi o alle circostanze straordinarie.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'ODV della Società è affidato il compito di vigilare:

- I. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni necessaria iniziativa;
- II. sulla reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- III. sull'opportunità di implementazione ed aggiornamento delle procedure di controllo interno in linea con quanto disposto dal Modello.

In particolare, l'ODV della Società realizzerà le predette finalità attraverso:

- l'attivazione delle procedure di controllo, con la precisazione che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- il controllo dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- l'attuazione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, le procedure, i chiarimenti e gli aggiornamenti;
- la raccolta, l'elaborazione e la conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché l'aggiornamento della lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV o tenute a sua disposizione;
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- il controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati;
- l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello o del D. Lgs. 231/2001 e la proposta di adottare le misure più opportune;
- la segnalazione agli organi competenti di eventuali carenze del Modello e le proposte di ogni modifica o miglioramento;
- il coordinamento con i Responsabili delle altre Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- e ogni altro controllo periodico o mirato sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività (controlli ex post).

Le direttive e le indicazioni espresse dall'ODV, per le aree di propria competenza, dovranno sempre essere tenute in debita considerazione da parte degli organi societari nell'espletamento delle proprie funzioni riguardo alle questioni contemplate dal presente Modello.

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare

le concrete modalità con cui esercita la propria attività.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno, sono disciplinati:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'Organismo di Vigilanza;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento alla disciplina della privacy secondo i dettami del GDPR n. 679/2016;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Organismo di Vigilanza;
- le cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi;
- la gestione del whistleblowing e l'impegno alla riservatezza.

I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 2 lett. d), del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia e sull'effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Obblighi informativi nei confronti dell'ODV

Dovrà essere portata a conoscenza dell'ODV ogni informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

L'Organo Amministrativo e gli altri organi sociali sono tenuti a dare piena informazione all'ODV sulle questioni che rientrano nella sua competenza. Tale obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, a comportamenti non in linea con le procedure e con le regole di condotta previste dal Modello e dal Codice Etico e ad eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti.

Ogni dirigente e/o dipendente della Società dovrà altresì comunicare, sempre in forma scritta e non anonima, con garanzia di piena riservatezza, ogni ulteriore informazione relativa a possibili anomalie interne o attività illecite; l'ODV potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, non anonime e riservate, provenienti da terzi.

La violazione di tali obblighi di informazione costituisce un illecito disciplinare, sanzionato in conformità a quanto stabilito dal Modello, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili. L'ODV potrà richiedere ogni genere di informazione e documentazione utile agli accertamenti e ai controlli che competono all'Organo Amministrativo, agli altri organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti, imponendo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'ODV.

L'ODV può richiedere all'Organo Amministrativo (quando si tratti di amministratori o di membri di altri organi sociali) o alla funzione "Gestione e Amministrazione del Personale" (nel caso di dipendenti e di dirigenti) l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione individuati.

L'Organismo di Vigilanza nel corso dell'attività di indagine che segue alla segnalazione deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, assicurando la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione.

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, la seguente casella di posta elettronica: andreapavone.ap@gmail.com.

Ogni informazione, segnalazione o report previsto nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un database informatico o cartaceo per un periodo minimo di dieci anni. L'accesso all'archivio è consentito

solo ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, il quale può autorizzare soggetti diversi dall'ODV ad accedervi, stabilendone le modalità.

Obblighi informativi dell'ODV nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'ODV della Società due linee di informazione:

- la prima, su base continuativa, direttamente al Presidente e all'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica, nei confronti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

In particolare l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce annualmente (per iscritto) all'Presidente del CdA e all'Amministratore Delegato sull'attività svolta e sull'esito della stessa, sulle segnalazioni ricevute e sugli interventi correttivi o migliorativi attuati sul Modello;
- riferisce annualmente (per iscritto) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta nel periodo e sull'esito della stessa, sulle eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società sia in termini di efficacia del Modello, sulla rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto, sull'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti nell'ambito della reportistica di loro competenza, sugli interventi correttivi e migliorativi del Modello e sul loro stato di realizzazione, sulle attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e di risorse, sul rendiconto delle spese sostenute e su qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

Annualmente l'organismo presenta agli stessi Organi Societari il piano delle attività per l'anno successivo.

L'ODV della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi indicati o potrà a sua volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

9. PREVENZIONE DELLA MALADMINISTRATION, RPCT e TRASPARENZA (Triennio 2026-2028)

9.1 Ambito operativo ed evoluzione della normativa di riferimento

Nel presente paragrafo, curato dall'RPCT in base a quanto stabilito nella determina Anac 1134/2017 (par. 3.5, pag. 43), la quale contempla la possibilità di adottare un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del MOG 231 e le misure integrative previste dal co.2-bis dell'art. 1 della L. 190/2012, si evidenziano le azioni implementate da SETA S.p.A. per prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi di maladministration e l'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Il fenomeno della maladministration va inteso in senso ampio rispetto alla prevenzione della corruzione in senso stretto di cui si occupa il MOG 231. Ed infatti, la legge n. 190 del 2012 fa riferimento ad un concetto esteso di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico dei soggetti interni esposti al rischio si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società (e, quindi, non-solo in suo vantaggio, come accade nel Modello 231), se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Costituiscono fenomeni corruttivi:

A) i reati di corruzione in senso proprio previsti e puniti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari);

B) tutti i reati di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale⁸;

C) qualunque situazione in cui il corretto funzionamento della pubblica amministrazione sia alterato dal perseguimento di fini privati;

D) qualunque situazione in cui il corretto funzionamento della pubblica amministrazione sia alterato da indebite pressioni provenienti dall'interno della pubblica amministrazione (funzionari, amministratori, rappresentanti sindacali, esponenti di altre amministrazioni) ovvero dall'esterno dell'amministrazione;

E) qualunque tentativo di alterazione del corretto funzionamento della pubblica amministrazione, dell'indipendenza decisionale dei suoi organi, della separazione tra ambito decisionale politico ed amministrativo di cui alle lettere precedenti, ancorché non produca alcun effetto concreto.

La neutralizzazione della corruzione implica:

- 1) l'analisi del rischio corruttivo (da intendersi come sopra meglio specificato);
- 2) la valutazione del rischio;
- 3) l'individuazione di adeguati interventi organizzativi, commisurati alle risultanze dell'analisi e delle valutazioni e rapportati alle effettive possibilità che si verifichi la condotta riprovevole, volti a prevenire il rischio corruttivo;
- 4) la modifica degli interventi organizzativi in relazione alle esigenze di prevenzione emerse durante la prima applicazione del piano e dei feedback ricevuti.
- 5) prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- 6) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- 7) monitorare i rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti di SETA S.p.A.;
- 8) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Alla normativa sulla prevenzione della corruzione si affiancano, facendo parte del medesimo progetto legislativo, anche il D.lgs. 33/2013 (in materia di trasparenza, v. infra) e il D.lgs. 39/2013 (in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi, v. infra), nonché tutte le altre fonti normative richiamate nel PNA 2025, cui si rinvia.

Resta inteso che il Piano Anticorruzione è uno strumento a scorrimento, contenente misure organizzative,

⁸ Art. 314. - Peculato; Art. 316. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316-bis. - Malversazione di erogazioni pubbliche; Art. 316-ter. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche; Art. 318. - Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari; Art. 319-quater. - Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 320. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Art. 321. - Pene per il corruttore; Art. 322. - Istigazione alla corruzione; Art. 322-bis. - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; ~~Art. 323. - Abuso di ufficio~~; Art. 325. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio; Art. 326. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; Art. 328. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; Art. 329. - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Art. 331. - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; Art. 334. - sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art. 335. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza potrà modificare qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurne l'idoneità. In particolare il Piano potrà essere aggiornato per le seguenti ragioni:

- 1 - sopravvenute normative o provvedimenti ANAC,
- 2 - affidamento o sottrazione di funzioni,
- 3 - revisione dei processi organizzativi interni,
- 4 - esiti dei monitoraggi e dei report,
- 5 - proposte ad opera dei soggetti apicali delle varie aree di rischio interessate,
- 6 - segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti.

Il presente Piano si colloca nell'ambito delle iniziative previste dal "combinato disposto" della legge 6.11.2012, n. 190 e s.m.i., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Tali normative contemplano tra l'altro il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), di competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

9.2 Breve Excursus del PNA

Il sistema italiano di prevenzione della corruzione trova fondamento nella legge del 6 novembre 2012, n. 190 che individua delle priorità nella prevenzione della corruzione trasversali a tutte le amministrazioni dal livello centrale al livello locale quali la previsione di alcune aree generali obbligatorie considerate ad elevato rischio corruttivo, da presidiare con adeguate misure di prevenzione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) – inteso quale atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni/enti ai fini dell'adozione dei propri piani - individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione. Costituisce, pertanto, lo strumento cardine del sistema di prevenzione della corruzione nazionale.

In data 03.02.2022 l'Autorità anticorruzione (Anac) ha pubblicato gli "*Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022*" al fine di indicare alle organizzazioni i necessari contenuti dei Piani di prevenzione della corruzione da aggiornare entro il 30.04.2022. Il presente paragrafo ha prontamente recepito le novità normative ed interpretative proposte dall'Autorità, formalizzando altresì le regole comportamentali di buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità e, soprattutto, individuare misure, anche di carattere generale, che assicurino di ridurre sensibilmente il rischio di corruzione in senso lato.

Con delibera n. 7 del 17.1.2023 Anac ha poi approvato il Piano Anticorruzione PNA 2022 - PNA 2022 -2024. Il PNA in questione richiama il PNRR – segnalando che da esso origina un "*...ingente flusso di denaro a disposizione delle PA... nonché significative ... deroghe... ai processi di approvvigionamento e affidamento in seno alle stesse*" – e segnala di attenzionare nell'ambito del sistema anticorruzione e della trasparenza le novità previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" – richiedendo il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione. Il citato piano anticorruzione contiene orientamenti finalizzati a supportare i RPCT nel duplice ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione le altre sezioni di cui si compone il PIAO (paragrafo 3). I paragrafi 4 e 5 del piano anticorruzione (PNA) contengono, invece, indicazioni per l'elaborazione dei PTPCT (o misure integrative MOG 231) e indicazioni per l'effettuazione del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione indirizzate a tutti i destinatari della normativa in materia di anticorruzione. Uno specifico paragrafo (par. 9) è dedicato, inoltre, alle sanzioni per mancata adozione del PTPCT e ai contratti pubblici. La parte generale contiene, altresì, un

approfondimento dedicato al divieto di pantouflage quale presidio anticorruzione.

Il PNA approvato con delibera Anac n. 7 del 17.01.2023 privilegia una **nozione ampia di valore pubblico** intesa come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio. Si tratta di un concetto che non va limitato agli obiettivi finanziari/monetizzabili ma comprensivo anche di quelli socio-economici, che ha diverse sfaccettature e copre varie dimensioni del vivere individuale e collettivo. Ciò implica, secondo Anac, che, nella mappatura dei processi, occorre considerare anche quelli eventualmente correlati agli obiettivi di valore pubblico e verificare se gli stessi siano presidiati da misure di prevenzione della corruzione.

Nel processo di aggiornamento del presente Piano si è tenuto conto delle risultanze dell'attività condotta nel corso dei precedenti anni di attuazione dello stesso e del fatto che nel corso degli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, e 2025 non sono stati riscontrati fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative tali da far revocare in dubbio l'idoneità del sistema di prevenzione qui descritto. In particolare, si evidenzia che:

- al RPCT non sono pervenute segnalazioni di possibili fenomeni corruttivi;
- non sono state irrogate sanzioni e non sono state rilevate irregolarità da parte degli organi esterni deputati al controllo contabile.

Si richiama quanto già specificato nel par. 1.3.

Con successiva Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, ANAC ha approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022 (delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023).

L'aggiornamento ha avuto ad oggetto la sola parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici, a seguito delle novità introdotte dall'entrata in vigore e dall'acquisita efficacia del D.lgs. n. 36/2023, al fine di fornire opportune indicazioni e chiarimenti per la predisposizione di **presidi di prevenzione alla corruzione e di promozione della trasparenza**. Con il suddetto Aggiornamento, l'Autorità ha svolto una disamina dei principali profili di complessità che emergono dalla nuova normativa, dovuti dalla presenza di numerose disposizioni derogatorie, e ha integralmente sostituito le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con gli opportuni adattamenti, modifiche e/o aggiornamenti.

In particolare, rispetto alla precedente versione del PNA 2022, ferma restando la parte generale e i relativi allegati (da 1 a 4), nella parte speciale:

- il capitolo sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione è da ritenersi sostituito dal § 1 dell'Aggiornamento sul PNA 2022.
- sono state superate anche le check list contenute nell'allegato 8 al PNA 2022;
- il capitolo sul conflitto di interessi è rimasto, invece, valido per quanto riguarda i soggetti delle stazioni appaltanti cui spetta fare le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e i contenuti delle relative dichiarazioni;
- è rimasto fermo il capitolo sui Commissari straordinari;
- è stata rielaborata e sostituita la tabella contenente l'esemplificazione delle possibili correlazioni tra rischi corruttivi e misure di prevenzione della corruzione (tabella n. 12 del PNA 2022), con nuove tabelle aggiornate;
- il capitolo sulla trasparenza è stato superato con la piena operatività della disciplina sulla digitalizzazione;
- è rimasto invariato il § 3 del PNA 2022 su "La disciplina della trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR" regolata da circolari del MEF e relative al sistema ReGiS.

Con riferimento agli allegati della parte speciale, **restano vigenti:**

- All. 9 Parte speciale Obblighi trasparenza contratti (nei termini di seguito specificati),
- All. 10 Parte Speciale Commissari straordinari,
- All. 11 Parte Speciale Analisi dei dati piattaforma PTPCT.

Diversamente, sono da ritenersi superati, in ragione dell'Aggiornamento di cui alla Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, i seguenti Allegati del PNA 2022:

- All. 5 Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici
- All. 6 Appendice normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici
- All. 7 Contenuti del Bando tipo 1/2021
- All. 8 Checklist appalti.

In merito all'applicabilità delle indicazioni in materia di contratti pubblici contenute nella parte speciale del PNA 2022 e dell'Aggiornamento 2023, l'ANAC ha precisato che:

1. si applica il PNA 2022 a tutti i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima del 1° luglio 2023, ivi inclusi i contratti PNRR;
2. si applica il PNA 2022 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, limitatamente alle specifiche disposizioni di cui alle norme transitorie e di coordinamento previste dalla parte III del nuovo Codice (da art. 224 a 229);
3. si applica il PNA 2022 ai contratti PNRR con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, con l'eccezione degli istituti non regolati dal D.L. n. 77/2021 e normati dal nuovo Codice (ad esempio, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti), per i quali si applica l'Aggiornamento 2023 in esame;
4. si applica l'Aggiornamento 2023 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, tranne quelli di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Con l'Aggiornamento sono state, inoltre, fornite indicazioni sui diversi regimi di trasparenza da attuare, in base alla pubblicazione del bando/avviso e dello stato di esecuzione del contratto alla data del 31 dicembre 2023, distinguendo tra:

- a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023;
- b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023;
- c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024.

Con riguardo alle fattispecie di cui all'ipotesi a), disciplinate dal D.lgs. 50/2016 o dal nuovo Codice, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in Società trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti", avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022, in considerazione della disciplina transitoria di cui all'art. 225, co. 1 e 2 del nuovo Codice.

L'ANAC chiarisce che rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, con esclusione, invece, delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL. Inoltre, l'Autorità ribadisce che i dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale, in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

Con riguardo all'ipotesi b), l'ANAC rinvia alla Delibera n. 582/2023 e al relativo Comunicato.

In merito all'ipotesi c), gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (artt. 19 e ss.) e dalle Delibere ANAC nn. 261 e 264 del 20 giugno 2023.

Più dettagliatamente, con la suddetta Delibera n. 264/2023, l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della Delibera ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti

allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della suddetta Delibera. In merito, si segnala che la Delibera n. 264/2023 e il relativo Allegato I sono stati modificati e integrati con la Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023.

Da ultimo ANAC ha Pubblicato il PNA 2025 con il quale propone per la prima volta un disegno di strategia per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza e dell'integrità pubblica per l'Italia articolata in linee strategiche, obiettivi, azioni concrete, risultati attesi e indicatori. A seguito dell'introduzione - ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), quale strumento di semplificazione e di programmazione unitaria delle varie attività delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità, sia nel corso dell'attività di vigilanza che in sede consultiva, ha rilevato buone prassi e criticità connesse all'attuazione della nuova normativa.

9.3 Principali novità

Oltre alla nuova strategia, il PNA 2025 sviluppa specifici contenuti predisposti dall'Autorità valorizzando le prime esperienze applicative della normativa in materia di Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

In estrema sintesi, nel PNA 2025 ANAC:

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parte Generale PNA 2025 | <ul style="list-style-type: none"> • Si propone il Coordinamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" con le altre sezioni del PIAO; • Si stabilisce l'importanza della mappatura unica e integrata dei rischi e del monitoraggio unitario; • Si rafforza il ruolo del RPCT nel dialogo con gli altri responsabili (organizzazione, performance, personale, ecc.). |
| Parte Speciale PNA 2025, contratti pubblici | <p>Il PNA 2025 declina i Rischi e le misure di prevenzione relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • digitalizzazione e uso corretto di PAD e FVOE; • conflitto di interessi; • programmazione acquisti centralizzati e appalti su delega; • fase esecutiva (servizi, forniture, lavori); • subappalto; • accordi di collaborazione e Collegio consultivo tecnico; • qualificazione delle stazioni appaltanti e gestione informativa digitale (BIM). |
| Parte speciale – D.lgs. 39/2013 | <p>Il PNA 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riporta gli aggiornamenti su inconfiribilità e incompatibilità di incarichi; • Propone schemi operativi per i RPCT per verifiche e controlli |
| Parte speciale – Trasparenza | <p>Il PNA 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • rileva le criticità riscontrate su "Amministrazione Trasparente" (AT): accessibilità, indicizzazione, omogeneità, fruibilità mobile. • Propone Raccomandazioni operative per standardizzare e rendere i dati più accessibili |

Nel PNA 2025 si precisa

- che le azioni programmate per la prevenzione della corruzione, ivi comprese quelle per la corretta gestione dei rischi, "devono essere sempre improntate al principio del bilanciamento costi/benefici, dirette alla minimizzazione degli oneri e degli adempimenti non fruttuosi e a prediligere azioni rispondenti a finalità plurime, non confliggenti fra loro ed effettivamente dirette al perseguimento

del valore pubblico... nonché la previsione di idonei percorsi formativi ed informativi per garantire un costante adeguamento alle innovazioni del sistema...”.

- che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato concepito dal legislatore come strumento di pianificazione strategica, con il duplice fine di integrare strumenti, processi e soggetti della programmazione in un’ottica strategica ed unitaria e di orientarli verso la creazione del Valore Pubblico (VP).
- che gli enti, in base alla propria realtà ordinaria e specifica, considerino tutti i processi di particolare rilievo, tenendo conto anche delle aree generali a maggior rischio individuate dal legislatore (art. 1, comma 16, L. n. 190/2012, art. 6, d.l. n. 80/2021 e art. 6, DM n. 132/2022), nonché quelli relative al valore Pubblico e di performance”.

Sempre nel PNA 2025 si precisa che per ogni processo occorre procedere all’identificazione, analisi - valutazione del rischio corruttivo, alla definizione delle misure e alla programmazione del monitoraggio... Per la metodologia di gestione del rischio corruttivo il riferimento è l’Allegato 1) al PNA 2019. Va utilizzato un approccio valutativo che comporti l’elaborazione di un giudizio qualitativo sul livello di esposizione a rischio abbinato ad ogni evento, articolato in basso, medio, alto.

Riepilogando, in continuità con quanto già suggerito da ANAC nel PNA 2022 e, da ultimo, nel documento “Indicazioni per la definizione della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”³, al fine di indirizzare gli Enti pubblici (amministrazioni) e i RPCT ad un migliore coordinamento tra la Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” e quelle che compongono le restanti parti del PIAO, in un’ottica di programmazione unitaria, nella parte generale del PNA 2025 l’Autorità ha inteso fornire ulteriori indicazioni funzionali al potenziamento della pianificazione complessiva per tutti gli enti-amministrazioni che adottano il PIAO.

A supporto degli enti-Amministrazioni con meno di 50 dipendenti che adottano il PTPCT, invece, l’Autorità fornisce indicazioni sulle semplificazioni ad essi applicabili.

SETA S.P.A., nell’ambito della prevenzione della *maladministration*, intende recepire dal PNA 2025 tutto quanto risulti contestualizzabile per la migliore prevenzione della *maladministration*, ed in particolare per:

Anticorruzione

- Favorire la mappatura unica e integrata dei rischi corruttivi (aree obbligatorie + specifiche);
- Formalizzare il coordinamento tra RPCT e responsabili di processo (es. formazione, capitale umano, performance);
- Rafforzare i controlli su conflitti di interessi e subappalti.

Trasparenza

- Verificare la sezione Amministrazione Trasparente (AT), che in SETA S.P.A. è definita “Società Trasparente”: struttura logica, accessibilità, indicizzazione, fruibilità da mobile;
- Adeguarsi agli schemi ANAC per la pubblicazione dei dati (spese, pagamenti, organizzazione, controlli), qualora applicabili al contesto;
- Prevedere strumenti di monitoraggio automatico (web crawling/scraping) se disponibili.

Incarichi (d.lgs. 39/2013)

- Adottare modelli standardizzati per le dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità;
- Effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20.

Whistleblowing

- Mantenere l’adozione di canali interni conformi alle linee guida ANAC;
- Formare e sensibilizzare il personale sull’uso corretto del canale;
- Prevedere formazione specifica per RPCT e gestore delle segnalazioni.

Governance e Monitoraggio

- Predisporre indicatori chiari per il monitoraggio delle misure adottate (anche dicotomici: sì/no).

*

Appare inoltre utile rammentare che la materia della **prevenzione della corruzione** è legata al sistema amministrativo della **prevenzione antimafia**, di cui al **D.Lgs. n. 159/2011** (c.d. codice antimafia).

Ciò emerge con chiarezza dall'analisi della disciplina degli **appalti pubblici**, in cui le esigenze di prevenzione della corruzione e di contrasto alla criminalità organizzata impongono un sistema che consenta alla P.A. di escludere dal mercato delle commesse pubbliche le imprese legate ad organizzazioni criminali. Le mafie, invero, attraverso il florido e redditizio mercato degli appalti pubblici, tentano di infiltrarsi nel tessuto economico e nelle istituzioni, distorcendo la concorrenza e danneggiando le imprese rivali e l'intero sistema economico.

Il rapporto tra disciplina anticorruzione e normativa antimafia emerge già ad una prima analisi e confronto tra gli istituti *white list* prefettizie e delle interdittive antimafia.

Lo strumento delle *white list* prefettizie è disciplinato dall'art. 1 co. 52 e ss. L. 190/2012, come successivamente modificata dal d.l. n. 90/2014. Si tratta in particolare di un elenco di fornitori, predisposto e tenuto presso ogni Prefettura e consultabile attraverso una banca dati nazionale, in cui vengono iscritte (per una durata di 12 mesi) le imprese considerate virtuose e, di conseguenza, affidabili, in quanto non esposte al rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Dal 2014, è previsto l'obbligo, per le P.A. che intendono affidare contratti pubblici nei settori considerati maggiormente a rischio, di effettuare uno *screening* preventivo degli operatori economici (anche al fine di velocizzare le procedure di affidamento) ed utilizzare *white list* per acquisire la documentazione antimafia liberatoria, necessaria ai fini dell'affidamento delle commesse pubbliche alle imprese.

Al fine di ottenere l'iscrizione nella *white list* e partecipare alla gara, atteso il rischio che la norma fa all'art 92 co. 2 e 3 del Codice antimafia, l'impresa deve soddisfare due condizioni:

- in primo luogo, non devono sussistere cause di decadenza, sospensione o divieto ex art 67 del *Codice antimafia*;
- secondariamente, non devono risultare tentativi di infiltrazione nell'impresa da parte della criminalità organizzata, in base agli indici rilevatori (c.d. "reati spia") previsti dagli artt. 84 e 91 del CAM.

Con il termine interdittiva antimafia si fa riferimento all'effetto (appunto, interdittivo) eventualmente determinato dalla comunicazione e dall'informazione antimafia, due distinte *species*, appartenenti al *genus* "documentazione antimafia", disciplinati rispettivamente nei commi 2° e 3° dell'art. 84 del *codice antimafia*. Questi due provvedimenti, di competenza prefettizia, possono difatti concludersi con una pronuncia liberatoria, che cioè certifica l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa, o con una pronuncia interdittiva, che invece accerta la presenza di tale tentativo di ingerenza.

La comunicazione antimafia (interdittiva o liberatoria) è un accertamento vincolato, attraverso il quale si attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 Codice antimafia.

L'informazione antimafia (interdittiva o liberatoria), invece, a tale primo profilo vincolato, aggiunge una valutazione discrezionale, sempre di competenza del Prefetto, sulla sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa⁹.

⁹ Le interdittive antimafia assurgono a provvedimenti di confine che segnano l'efficacia preventiva dell'agire amministrativo nell'ottica della tutela dell'ordine pubblico di mercato. Lo strumento dell'interdittiva antimafia rappresenta il più pervicace mezzo di prevenzione, a disposizione della Pubblica Amministrazione, per far fronte al pericolo di infiltrazione mafiosa in ambito economico e, più nello specifico, degli appalti pubblici. La natura di tali misure è squisitamente preventiva, volta ad impedire l'inquinamento del mercato pubblico, senza che sia richiesto l'accertamento di granitico materiale probatorio. Se inizialmente il novero dei soggetti raggiungibili da tale provvedimento era estremamente limitato, nel corso del tempo si è sempre più espansa la capacità di applicazione di tale misura, sia con riferimento ai soggetti direttamente interessati che con riferimento al genere di attività sottoponibili ad interdittiva. Spesso, infatti, l'applicazione delle misure interdittive antimafia prescinde dal diretto coinvolgimento del soggetto nelle dinamiche mafiose, essendo sufficiente, per giustificare l'applicazione del provvedimento, il mero tentativo di infiltrazione, da valutarsi anche in termini "sociologici", secondo le caratteristiche del luogo. Il Codice Antimafia ha provato ad enucleare, negli artt. 84 e ss., alcuni degli elementi dai quali possa essere tratta la valutazione di infiltrazione che il Prefetto deve operare per dar luogo al provvedimento negativo. Tuttavia, l'opera successiva congiunta della giurisprudenza amministrativa e delle fonti interne all'Amministrazione pubblica hanno dato vita ad un articolato sistema che prova a sottrarre

L'aggiornamento del presente PTPCT intende inoltre recepire e sviluppare i seguenti obiettivi strategici fissati dall'organo di indirizzo:

1. Adozione misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi PNRR
2. Miglioramento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale;
3. Consolidamento della struttura della sezione "Società trasparente".

9.4 RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza)

Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e sono adottate **dall'organo di indirizzo della società**, individuato nel Consiglio di Amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti, coinvolto attivamente, tramite flussi e indagini interne, nel processo di attuazione della normativa, definendo gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione ed **approvando annualmente** l'aggiornamento del Presente paragrafo.

L'approccio metodologico utilizzato si basa principalmente sulle seguenti attività:

- Mappatura dei processi e identificazione delle aree a rischio;
- Valutazione del rischio;
- Individuazione delle misure di prevenzione;
- Monitoraggio.

Requisiti della nomina: Nel provvedimento di conferimento dell'incarico di RPCT sono specificati aspetti quali la durata (congruente) dell'incarico, le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste, in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 12 e 14, della legge n. 190 del 2012.

In caso di temporanea assenza del RPCT, l'organizzazione ha definito che il **sostituto** del RPCT è individuato nella persona dell'Avv. Costanza Righi Riva, Dirigente della Società SETA S.p.A.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo della società, Consiglio di Amministrazione.

Attualmente, SETA S.p.A. ha nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Dr. Stefano Morlini a decorrere dal 01.07.2024, il quale soddisfa le raccomandazioni di cui alla sezione 1 dei citati orientamenti ANAC.

Il soggetto nominato non si trova in situazioni di conflitto di interesse in relazione ad altre funzioni svolte, oltre quella di RPCT, atteso che, in particolare, si è scelto di far convergere le azioni di verifica e controllo con buona parte delle azioni già di competenza

dell'Organismo di Vigilanza di SETA S.p.A., per le medesime incombenze. Ciò è del resto consentito dai citati orientamenti I quali suggeriscono che *"... nel PTPCT o nell'apposita sezione del PIAO, sono definite le modalità di collaborazione tra RPCT e gli altri soggetti della struttura per la fase di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure previste. Ciò consente di individuare le eventuali modifiche da apportare alle misure già adottate, anche alla luce di segnalate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione"* (Pag. 9/61 "Orientamenti

l'attività provvedimentale in esame all'arbitrio, individuando parametri il più possibile oggettivi, sulla cui base ancorare il giudizio amministrativo finale. A questo proposito, contribuiscono alla determinazione finale tutti i fattori idonei ad indurre una valutazione oggettiva sul tentativo di infiltrazione secondo una logica probabilistica che tenga in considerazione anche i fenomeni di condizionamento latente e d'influenza territoriale: rapporti di parentela, inserimento in contesti di illegalità, provvedimenti giudiziari (anche cautelari) sia sfavorevoli che favorevoli e procedimenti di prevenzione. Sono questi tutti indici che l'Autorità è chiamata a prendere in considerazione nel giudizio complessivo procedimentale.

ANAC” del 03.02.2022).

Il RPCT attende alle seguenti principali funzioni:

- redige la proposta di PTPCT;
- definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previa proposta dei dirigenti e responsabili di settore, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- verifica l’attuazione del PTPCT;
- propone modifiche del PTPCT, anche in corso di vigenza dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Ente;
- Mantiene aggiornato il sistema di prevenzione della maladministration (risk assessment e action plan);
- Mantiene aggiornato il sistema di prevenzione della maladministration (risk assessment e action plan, v.si *infra*);
- Definisce procedure appropriate per la prevenzione;
- Gestisce I flussi interni atti a garantire che gli apicali aziendali contribuiscano a mantenere aggiornato l’insieme dei dati suscettibile di trasparenza;
- Concorda con l’OdV la **formazione e informazione** i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Si coordina con l’OdV per la relazione annuale al CDA sull’anticorruzione e sulla trasparenza;
- Cura la eventuale diffusione dei Codici di comportamento all’interno della Società e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- Segnala all’Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- Informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell’esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- Presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa e /o danno erariale;
- Si relaziona con i principali apicali aziendali perché sia mantenuto aggiornato il sito internet della società deputato alle pubblicazioni di dati e informazione oggetto di Trasparenza.
- Verifica e chiede delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità.
- Richiede ai dipendenti che hanno istruito un procedimento (come bandi di gara o concorsi di selezione del personale) di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del provvedimento finale.
- Effettua, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell’azienda al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.
- deve dare tempestiva comunicazione, al Consiglio di Amministrazione della società, di aver subito eventuali condanne di primo grado prese in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, art. 7, comma 1, lettera da a f) nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verificherà periodicamente, almeno una volta all’anno, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi anti-corruzione programmati, rilevando gli eventuali scostamenti.

L’efficacia delle misure adottate sarà valutata sulla base delle verifiche eseguite e sugli esiti dei monitoraggi periodici relativi a:

- rispetto dei tempi procedurali nello svolgimento delle attività a rischio
- tipologia, frequenza di eventi o “pericoli” di comportamenti corruttivi rilevati nel periodo, dei relativi provvedimenti assunti nei confronti del personale;

- rapporti intercorsi con i soggetti esterni.

Valutate le informazioni raccolte, entro il 15 dicembre di ogni anno, o alle diverse scadenze eventualmente previste dall'Autorità, il Responsabile della Prevenzione redige una relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate, ai sensi dell'art. 1 c. 14 L. 190/2012 che costituirà la base per l'emanazione del nuovo Piano di prevenzione della corruzione. La Relazione annuale dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale.

La società, ove venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPCT interessato o anche da terzi, è tenuta alla revoca dell'incarico di RPCT con atto motivato, tempestivamente comunicato all'ANAC.

In caso di assenza temporanea o improvvisa assenza l'organizzazione provvederà a nominare un sostituto, con garanzia di indipendenza e autonomia. Quando l'assenza si traduce in una vera e propria *vacatio* del ruolo di RPCT è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

9.5 Referenti

SETA S.p.A. non ha istituzionalizzato l'individuazione di "referenti" per la prevenzione della corruzione. Queste figure, sia ai fini della prevenzione della corruzione, sia ai fini della trasparenza, coincidono con i **soggetti apicali responsabili delle varie aree di rischio interessate, cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati**, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne, ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza.

Il soggetto responsabile cui spetta l'elaborazione, la trasmissione e/o la pubblicazione di atti, dati e informazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto trasparenza (D.L.vo n. 33/2013) è:

Dr. Fabrizio Pizzi, responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti.

Tali soggetti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di garantire l'osservanza del Piano ed in particolare:

- a) verificano l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;
- b) garantiscono la diffusione dei contenuti delle iniziative formative svolte a livello centrale o la promozione di eventi formativi presso le proprie Direzioni;
- c) a partire dalla data di adozione del presente Piano riferiscono, di norma semestralmente e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, al Responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell'ambito della struttura di competenza segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Referenti hanno facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Fermo quanto sopra, tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare, secondo quanto specificamente previsto nel codice sanzionatorio adottato in seno al MOG 231.

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica apicale e/o dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

I referenti, in caso di anomalia o criticità, e comunque semestralmente, devono attivare apposita segnalazione formale al responsabile.

Circa le evidenze riguardo alle modalità con cui le risorse preposte ricevono tempestivamente i fatti e/o le situazioni suscettibili di pubblicazione, la società, tramite sw Vittoria RMS, traccia i flussi deputati ad evadere gli aggiornamenti di riferimento (aspetto monitorato anche dall'OdV).

9.6 Contesto

Attraverso l'analisi del contesto, la società acquisisce le informazioni necessarie ad identificare i rischi corruttivi che lo caratterizzano, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione ed attività (contesto interno).

Riguardo al contesto, il PNA approvato con delibera Anac n. 7 del 17.01.2023:

- per il contesto esterno, rammenta di acquisire e interpretare, in termini di rischio corruttivo rispetto all'ente di appartenenza, sia le principali dinamiche territoriali o settoriali, sia le influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione potrebbe essere sottoposta. Vengono così in rilievo, ad esempio, i dati relativi a: contesto economico e sociale; presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso; reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato; informazioni acquisite con indagini relative agli stakeholder di riferimento; criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio;
- per il contesto interno, indica che la selezione delle informazioni e dei dati deve essere funzionale sia a rappresentare l'organizzazione, dando evidenza anche del dato numerico del personale, presupposto per l'applicazione delle misure semplificatorie previste dal legislatore, sia ad individuare quegli elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione. Non ci si deve limitare, pertanto, ad una mera presentazione della struttura organizzativa ma vanno considerati elementi tra cui: la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite; la qualità e quantità del personale; le risorse finanziarie di cui si dispone; le rilevazioni di fatti corruttivi interni che si siano verificati; gli esiti di procedimenti disciplinari conclusi; le segnalazioni di whistleblowing.

SETA S.p.A. si avvale di fonti ufficiali ed aggiornate per l'analisi del contesto esterno.

Nell'ambito dell'analisi del contesto esterno sono stati analizzati i seguenti aspetti che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi:

- variabili culturali;
- variabili sociali ed economiche del territorio¹⁰;
- variabili criminologiche;
- osservazioni dalla cittadinanza/utenza.

Riguardo alle variabili criminologiche sono in particolare attenzionate le seguenti principali fonti di riferimento:

- relazioni annuali ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/relazione-annuale-2023>): l'ultima disponibile è datata 08.06.2023 dove l'Autorità, tra le criticità rilevate, "*segnala rilevanti anomalie nella definizione dei criteri qualitativi di natura discrezionale nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*" e "*...Per quanto attiene all'ambito dei servizi pubblici locali, l'Autorità ha svolto la propria attività ispettiva, in particolare, nei settori del trasporto pubblico locale (e della raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani), rilevando, in entrambi i casi significative criticità, ma anche la disponibilità degli enti interessati ad attivarsi tempestivamente per il pieno adeguamento delle procedure alle norme di riferimento....*"; nella relazione annuale Anac 2021 (presentata alla camera dei Deputati il 23.06.2022), l'Autorità si sofferma, in particolare, sulle novità normative introdotte con l'emanazione dei decreti legge c.d. "Semplificazione" (n. 76/2020 e n. 77/2021) che hanno avuto un impatto sul settore dei contratti pubblici sul piano delle procedure di affidamento, in quanto le previste deroghe temporanee all'art. 36, d.lgs. n. 50/2016, con riferimento agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, hanno determinato un maggiore ricorso da parte delle stazioni appaltanti agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate,

¹⁰ Si rammenta, come riportato nelle precedenti edizioni, che durante la pandemia da Covid-19 si è provveduto a gestire l'impatto della normativa emergenziale anche tenendo conto dei seguenti rischi:

- lassismo e demotivazione dei lavoratori in telelavoro;
- riduzione del monitoraggio sulla gestione delle attività;
- riduzione controlli sulla gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

- con una crescita costante della quota di affidamenti aggiudicati secondo tali modalità procedurali¹¹;
- orientamenti ANAC del 03.02.2022;
- documenti ufficiali del Governo, relazioni ministeriali e degli organi di polizia

Particolare attenzione è stata dedicata a comportamenti traducibili in

- Frazionamenti artificiosi degli importi degli affidamenti.
- Assenza di controlli adeguati all'affidamento di lavori, servizi e forniture.
- Favoritismi in sede di valutazione dei candidati (per selezioni del personale) degli operatori economici (per affidamenti).

Per il 2025 sono adottate/confermate le seguenti principali misure:

- MOG 231, Codice etico;
- Procedure interne.

Per quanto concerne le osservazioni dalla cittadinanza/utenza, al fine di raccogliere suggerimenti ed osservazioni dalla società civile tutti coloro che intendano produrre segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla stesura del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027 possono inviare comunicazioni entro la fine del mese di dicembre di ogni anno all'indirizzo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Relativamente al contesto interno, si rimanda all'elenco dei processi di seguito riportati, nel cui ambito, sono state individuate le aree di rischio valutare:

- Direzionale
- Acquisti Gare Appalti
- Affari Generali e Legale
- Amministrazione Finanza e Controllo
- Gestione e Amministrazione del Personale
- Sistemi Informativi IT
- Relazione Esterne Marketing Commerciale e Tariffe
- Area Esercizio/Operativa
- Gestione del Magazzino
- Manutenzione Automobilistica e Impianti Civili.

Per ciascun processo è riportato l'indicatore di rischio.

Il contesto interno è periodicamente monitorato in considerazione delle verifiche afferenti la prevenzione del conflitto di interesse/obblighi di comunicazione e di astensione, quella dell'inconferibilità di incarichi, il monitoraggio dei tempi procedurali, le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti (c.d. whistleblower). Il contesto interno è ulteriormente sondato attraverso la ciclica analisi di un campione rappresentativo di questionari per le indagini interne, implementate dall'OdV e dal RPCT nell'ambito della generale attività di prevenzione della maladministration (cfr. L. n. 190/2012) e dei reati di cui al Mog 231 aziendale.

L'OdV e il RPCT hanno infatti convenuto di definire uno strumento (questionario di indagini interne), tracciato con apposito SW, funzionale al monitoraggio del contesto interno ed esterno in cui opera la società, il quale, al tempo stesso, risulta anche utile per i destinatari perchè mantengano alta l'attenzione riguardo a condotte, situazioni o fatti rilevanti dal punto di vista della responsabilità penale, civile e amministrativa, oltre che

¹¹ Per quanto concerne la materia dei controlli sugli operatori economici partecipanti alle procedure di gara, nell'audizione del 12 aprile 2022, l'Autorità ha segnalato l'importanza di una riflessione del legislatore in ordine al tema del titolare effettivo della persona giuridica partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, evidenziando come tale figura sia già oggetto di diverse previsioni normative nelle discipline in materia di antimafia e di riciclaggio, essendo tuttavia, necessario valutarlo come aspetto rilevante anche nelle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici dove le compagini societarie spesso costituiscono schermi a soggetti che non potrebbero partecipare alle stesse. Interessanti saranno anche le pubblicande linee guida recanti l'attuazione, anche a fasi progressive, del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

idonei ad impattare sull'immagine della società (danno reputazionale) e a costituire metro di valutazione per le segnalazioni rilevanti in ottica Whistleblowing.

Come già accennato, in data 03.02.2022, l'Autorità ha peraltro deliberato gli "orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" invitando le organizzazioni interessate a recepire le indicazioni ivi contenute. Tra queste, rilevano le indicazioni relative alle attività di monitoraggio e riesame volte a documentare – con frequenza almeno annuale – le verifiche inerenti all'attuazione e, più in generale, l'idoneità delle singole misure di prevenzione del rischio "corruzione" e "maladministration" implementate dall'azienda.

Il riesame - secondo quanto raccomandato da ANAC nei citati orientamenti - deve riguardare tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter "... individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio".

A tal ultimo riguardo si ritiene utile annotare che, tra le novità più significative del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.L.vo n. 36.2023) spicca il «principio del risultato» (art. D.L.vo cit.).

Principio del risultato vuol dire che il mezzo, procedura o contratto, è non fine a sè stesso, ma va costantemente collegato all'effettivo soddisfacimento dell'esigenza che ha mosso la macchina della committenza. Un'autentica svolta, se si compara con il Codice precedente, calibrato piuttosto sulla procedura e sulla prevenzione.

Connesso con tale principio è quello della «conservazione dell'equilibrio contrattuale» (art. 9 D.L.vo cit.) che riscrive il rapporto tra eccessiva onerosità sopravvenuta e contratto pubblico, aprendo al dovere, da legge o da bando, della sua «rinegoziazione». In breve, si preferisce, per l'importanza del risultato da salvaguardare, far salvo il contratto imponendo alle parti di trovare un nuovo equilibrio se quello originario è venuto meno per l'impatto di fattori esterni.

In questa fase possono annidarsi aspetti corruttivi che vanno opportunamente attenzionati nelle sessioni formative/informative, tenendo a mente che le condizioni per l'effettiva rinegoziazione sono strette, anzitutto per l'immanenza dell'invarianza finanziaria: aspetti da non sottovalutare, perché se la novità è concettualmente notevole, la sua applicazione resta sottoposta a diverse limitazioni.

Se la rinegoziazione consensuale fallisce, si passa a quella contenziosa. Per l'articolo 120, comma 8 del nuovo Codice, in caso di mancato accordo «la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario».

La società aggiorna ciclicamente l'organigramma e il funzionigramma.

9.7 Trasparenza

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, di attuazione dell'articolo 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.

Le società assicurano la pubblicazione nei propri siti web delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi (art. 1, co. 15, l. n. 190/2012), ivi inclusi quelli posti in essere in deroga alle procedure ordinarie (art. 1, co. 26); al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1, co. 28); ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, co. 15); ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, co. 15); alle autorizzazioni o concessioni (art. 1, co. 16); alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006 (art. 1, co. 16 e 32); alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, co. 16); ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale (art. 1, co. 16). Esse rendono noto, inoltre, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per

trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, co. 29).

Il RPCT provvede annualmente a verificare i dati pubblicati sul sito.

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- La qualità.
- L'integrità.
- Il costante aggiornamento.
- La completezza.
- La tempestività.
- La semplicità di consultazione.
- La comprensibilità.
- L'omogeneità.
- La facile accessibilità.
- La conformità ai documenti originali.
- L'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità

Il RPCT svolgerà annualmente la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti obbligati, predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento.

La violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni e dei dati da pubblicare sul sito web sono sanzionabili nei modi e nelle forme previste dal combinato disposto del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., del D.lgs. 39/2013 e della l. 190/2012 e s.m.i.

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito web e sono mantenuti aggiornati. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di almeno 5 anni e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

A tal fine SETA ha ritenuto di avvalersi dello strumento "mappa degli obblighi di pubblicazione". La "mappa" può essere definita prendendo come riferimento l'**Allegato 1 della Delibera Civit 50/13**, contenente il quadro complessivo degli obblighi di pubblicazione ex D. lgs 33/13, il quale riporta una serie di informazioni utili allo scopo: le macro famiglie (sottosezione livello 1) e le tipologie (sottosezione livello 2) dei dati, che riprendono l'articolazione definita dall'allegato 1 del Dlgs 33/13; l'ambito soggettivo di applicazione; il riferimento normativo; la denominazione dei singoli obblighi; la specificazione dei relativi contenuti e la frequenza di aggiornamento richiesta.

Nella seduta del 28 dicembre 2016, il Consiglio dell'ANAC, oltre alle Linee guida per l'attuazione dell'accesso civico generalizzato, il cosiddetto Foia, ha approvato le prime Linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto **Trasparenza** (D. Lgs. 97/2016). In esse si precisa che *"Nella sezione del PTPCT dedicata alla programmazione della trasparenza è, inoltre, opportuno che ogni amministrazione definisca, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi. L'Autorità, nell'effettuare la propria vigilanza, terrà conto delle scadenze indicate nel PTPCT, ferme restando le scadenze per l'aggiornamento disposte dalle norme. Si ritiene, inoltre, utile indicare nel PTPCT i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Amministrazione". "Sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, sia la sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co. 1, d.lgs. 33/2013) costituiscono contenuto necessario del PTPCT. In assenza, è configurabile la fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza per cui l'ANAC si riserva di irrogare le sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014". "...si ribadisce, anzitutto, l'importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e*

riutilizzabilità". L'ANAC raccomanda A) l'esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione; B) l'indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione.

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

Le amministrazioni, in una logica di piena apertura verso l'esterno, possono pubblicare "dati ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge. La loro pubblicazione è prevista come contenuto dei PTPCT dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 9, lett. f) e dall'art. 7-bis, co. 3 del medesimo d.lgs. 33/2013 laddove stabilisce che «le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento».

Per l'elaborazione del presente Piano sono state formalizzate delle consultazioni a più riprese con i principali apicali aziendali, in base alle aree di rischio, come di seguito riepilogate.

I soggetti apicali delle aree di rischio sotto generalizzate sono stati coinvolti mediante concertazione del *Risk Assessment* e dell'*Action plan* di riferimento, previa consultazione delle linee guida A.N.A.C. all'uopo approntate dall'Autorità, alla luce della delibera A.N.A.C. n. 12 del 28/10/2015. In particolare si è tenuto inoltre conto: 1. della delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 relativa all'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019; 2. delle risultanze della relazione ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza; 3. di misure che nel tempo sono risultate inefficaci, inutili, non realizzabili, non pertinenti se non accademiche.

La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza, con particolare riguardo al nuovo GDPR ed a quelle di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., e delle disposizioni in materia di riservatezza di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e GDPR n. 679/2016), comprensive delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, oltre che alle sopra citate linee guida.

La documentazione oggetto di pubblicazione e le tempistiche sono indicate:

- nell'Allegato 1 alla determina 1134/2017
- nell'allegato 9 del PNA 2022;
- nell'All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023.

Quanto ai responsabili della produzione dei documenti oggetto di pubblicazione s'individuano, ognuno per quanto di competenza, i soggetti apicali delle varie aree di rischio interessate e il RPCT.

Possibili criticità

Le informazioni nella sezione Società Trasparente non sono accessibili in caso di:

- PDF in formato chiuso privi di selezione del testo o di tag di struttura (cfr. Appendice sull'accessibilità dei documenti PDF per approfondimenti sulla creazione di PDF accessibili);
- tabelle e grafici privi di descrizioni testuali;
- pagine non navigabili tramite tastiera;
- grafica con basso contrasto tra testo e sfondo, che ostacola la lettura per utenti ipovedenti.

La sezione Società Trasparente non è correttamente strutturata anche in caso di:

- sezione Società Trasparente non visibile perché collocata in una parte della home page del sito istituzionale tale da non renderne agevole l'individuazione e la consultazione
- assenza di sottosezioni dedicate nella sezione "Amministrazione Trasparente", nell'ipotesi in cui l'obbligo non trova applicazione;
- presenza di sottosezioni non compilate, ad esempio perché l'obbligo non trova attuazione per legge

o perché lo stesso non è compatibile con la natura e le competenze dell'ente.

Misure adottate o in fase di adozione:

- ✓ impiego di framework o tecnologie che consentano al layout del sito di adattarsi automaticamente alla dimensione dello schermo e ottimizzazione dei documenti allegati;
- ✓ predisposizione di strumenti atti a garantire la fruibilità dei contenuti pubblicati da parte di tutti, comprese le persone con disabilità visive, motorie o cognitive, come indicato da AGID;
- ✓ Revisione della sezione Società Trasparente così da garantire la rappresentazione in modo completo dell'alberatura e di tutte le sottosezioni di cui essa si compone, anche se alcuni obblighi non sono applicabili al contesto di SETA S.p.A.

9.8 Accesso civico

SETA S.p.A. attenziona l'accesso civico in tutte le sue articolazioni operative.

Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione dei dati e dei documenti che dovrebbero essere obbligatoriamente pubblicati sul sito web della società, è previsto il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati tramite l'accesso civico, di cui all'articolo 5 del D.lgs. 33/2013. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al R.P.C.T.

L'accesso civico generalizzato attribuisce invece a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei limiti di cui all'articolo 5 bis del D.lgs. 33/2013 (rif. determinazione ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 2016 e nella Circolare n. 2 del 2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione).

La richiesta di accesso civico generalizzato è inoltrata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, è gratuita e deve indicare i dati, le informazioni o i documenti oggetto della richiesta e non richiede motivazione. Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatta salva la sospensione del termine per i casi previsti dalla legge. La procedura è espressamente disciplinata all'articolo 5 del D.lgs. 33/2013.

La richiesta di accesso civico generalizzato potrà essere negata nelle ipotesi espressamente contemplate all'art. 5 bis del D.lgs. 33/2013.

In caso di accoglimento della richiesta vengono trasmessi i documenti o i dati richiesti. In caso di rifiuto il richiedente può inoltrare richiesta di riesame al R.P.C.T. nei modi indicati alla lettera b), che decide nel termine di 20 giorni.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 5 del D.lgs. 33/2013.

9.9 Macro Aree di rischio esposte alla maladministration

Nell'ambito dell'attività d'analisi della società, sono individuate delle Aree attraverso le quali si estrinseca l'attività societaria. Per ogni Area è individuato un Responsabile di Servizio, come da organigramma.

Ogni Responsabile, per l'area di rispettiva competenza:

- Partecipa al processo di gestione del rischio, garantendo la puntuale comunicazione dei flussi informativi al RPCT;
- Vigila sull'osservanza del Codice etico e del presente P.T.P.C.T. e segnala eventuali casi di violazione al RPCT;
- Osserva le misure contenute nel P.T.P.C.T. e nel Codice etico;
- Presta la propria collaborazione al RPCT fornendo le informazioni necessarie e pertinenti alla propria Area

A) Area acquisizione e progressione del personale

- Reclutamento
- Progressioni di carriera
- Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

- Requisiti di qualificazione
- Requisiti di aggiudicazione
- Valutazione delle offerte
- Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- Procedure negoziate
- Affidamenti diretti
- Revoca del bando
- Redazione del cronoprogramma
- Varianti in corso di esecuzione del contratto
- Subappalto
- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Attività nella fase preliminare:

- valutazione dei fabbisogni
- per affidamenti sottosoglia: indagini di mercato tra uno o più operatori;
- per affidamenti sopra soglia: predisposizione di bandi di gara e documentazione annessa;
- attività di verifica ai fini della validazione di progetti.

Attività nella fase selettiva:

- per affidamenti sottosoglia: affidamento incarichi
- per affidamenti sopra soglia: attività connesse alla gestione delle gare di appalto di competenza dell'area (predisposizione atti per svolgimento gara, attività in commissione giudicatrice, predisposizione atti per aggiudicazione e per stipula contratti).

Attività nella fase esecutiva:

- affidamento incarichi, redazione e stipula contratti;
- gestione dell'esecuzione degli affidamenti / contratti;
- per gli appalti sopra soglia: monitoraggio dell'esecuzione per conto del RUP designato (attività di supporto quali redazione di eventuali atti di proroga, rinnovi, varianti, o affidamenti complementari; controllo e rilascio delle autorizzazioni al subappalto e dei certificati di pagamento;
- gestione degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pubblicità appalti;
- predisposizione di atti per rendicontazione di attività che godono di finanziamenti pubblici.

Si annota che l'Autorità, nel PNA 2025 (documento da ritenersi aggiuntivo rispetto al PNA 2022, di cui alla delibera n. 7 del 17.1.2023 e all'Aggiornamento 2023 al PNA 2022, di cui alla delibera n. 605 del 19.12.2023, pertanto è prevalente laddove non compatibile), ha ritenuto di supportare le amministrazioni nell'identificazione di alcuni rischi e misure rispetto a processi attinenti a istituti e previsioni introdotti/modificati dal decreto legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209, recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

Le questioni esaminate nel PNA 2025 attengono ai seguenti profili:

- il mancato utilizzo delle PAD e l'erroneo utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) nell'ambito della digitalizzazione; la programmazione della committenza svolta per conto terzi;
- Il conflitto di interessi nei contratti pubblici
- il ruolo del Responsabile Unico di Progetto con particolare riguardo alle funzioni e alla disciplina che ne regola l'attività nei casi di appalti delegati;
- la fase esecutiva, con particolare riferimento al subappalto e all'interoperabilità tra metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e PAD;
- i Collegi Consultivi Tecnici (CCT) con particolare riferimento a nomina, compensi, conflitti di interesse;
- il sistema delle qualificazioni delle stazioni appaltanti;
- l'accordo di collaborazione.

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- Autotutela
- Comminazione sanzioni
- Riscossione stragiudiziale

Per quanto concerne, invece, la gestione dei fondi derivanti da PNRR i **rischi** corruttivi ipotizzati attraverso la gestione dei fondi derivanti da PNRR e le **misure** di contenimento da attivare possono così declinarsi:

Rischi:

- Produzione di documentazione non veritiera;
- Carenza dei controlli (preliminari, concomitanti e successivi);
- Carente produzione della documentazione a supporto dell'attività svolta nella gestione dei fondi derivanti da PNRR;
- Gestione dei processi decisionali in conflitto d'interessi.

Misure adottate da SETA:

- Applicazione della circolare n. 30 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";
- Applicazione dei controlli prescritti nel documento recante le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" per i soggetti attuatori;
- Applicazione dei controlli e delle procedure definite nel Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità Mims;
- Istruzione Operativa per gli acquisti, il monitoraggio e la rendicontazione di interventi PNRR relativi a investimenti a titolarità del MIT.

*

Per ciascuna area di rischio si è provveduto ad organizzare una condivisione dell'*assessment* con gli apicali interessati, al fine di meglio definire il contesto interno ed esterno, formulando esempi di possibili casi di corruzione¹² fino a predefinire le azioni / misure che l'azienda intende porre in campo per la mitigazione del rischio, **seguendo la valutazione delle probabilità e l'importanza dell'impatto come prestabilito nell'all. 5 del PNA.**

Di seguito si riportano alcuni criteri che animano la formulazione delle procedure funzionali alla neutralizzazione dei rischi: A) "Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, protetta, coerente e congrua"; B) "Nessuno può gestire in autonomia e indipendenza un intero processo"; C) "Documentazione dei controlli-vigilanze"; D) "assenza conflitto di interesse"; E) "erogazione di formazione/informazione generica sulle specifiche del PTPC; formazione specifica in rapporto alle peculiarità della corruzione. Documentazione della formazione e previsione di test di apprendimento"; F) "competenze in seno ai soggetti preposti (culpa in eligendo)".

Monitoraggio

Riguardo al **monitoraggio** sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento dello strumento di programmazione (sia esso sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o PTPCT o integrativo del MOG 231), il PNA approvato con delibera Anac n. 7 del 17.01.2023 rammenta che esso costituisce una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione. Dall'analisi dei dati sui

¹² V.si All. n. 3 al PNA.

PTPCT condotta da ANAC è emerso che spesso al monitoraggio viene riconosciuto un ruolo marginale nel processo di gestione del rischio, benché ne rappresenti una fase fondamentale. Per questo, il monitoraggio va progettato e poi attuato nel corso del triennio.

Il monitoraggio si estrinseca principalmente nel:

- Analisi degli indicatori predisposti in sede di risk assessment
- Revisione del contesto interno ed esterno
- Vaglio e gestione delle segnalazioni pervenute;
- Controllo delle dichiarazioni in materia di incompatibilità ed inconfiribilità;
- Ricezione e analisi dei flussi informativi;
- Controllo sui provvedimenti interni emanati che incidono sulla materia della prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- Monitoraggio sull'attuazione e l'idoneità delle misure (ciò consente di non introdurre nuove misure senza aver prima verificato se quelle già previste sono in grado di contenere i rischi corruttivi per cui sono state progettate. Tale monitoraggio avviene una volta l'anno, in sede di aggiornamento della presente sezione dedicata alla prevenzione della maladministration);
- Monitoraggio sulla trasparenza.

Annualmente la società, per il tramite di ciascun responsabile di area e del RPCT, valuta, in sede di aggiornamento, l'adeguatezza delle misure adottate per, eventualmente, rimodularle, assumendo, ad esempio, i seguenti indicatori:

- a. Il numero e l'entità delle eventuali segnalazioni pervenute.
- b. Il numero e l'entità delle eventuali sanzioni erogate a seguito di segnalazioni.
- c. Numero delle condanne per reati corruttivi, anche di primo grado, eventualmente emesse nei confronti del personale della società.
- d. Il numero e l'entità delle eventuali rotazioni straordinarie attivate.
- e. Stato attuazione flussi.
- f. Il numero e l'entità delle richieste di accesso pervenute.
- g. Svolgimento della formazione e numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso).
- h. Esito indagini interne.
- i. Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti.
- j. Adozione/aggiornamento di un determinato regolamento/procedura.
- k. Numero di segnalazioni di WB esaminate rispetto a quelle ricevute nell'anno.
- l. Numero di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage acquisite rispetto al totale dei dipendenti cessati
- m. Esiti dei monitoraggi annuali sugli oneri della trasparenza.

Nel corso dell'anno, il RPCT, l'OdV e gli altri interessati (responsabili dell'attuazione delle misure) si confrontano, anche mediante l'uso di sistemi informatizzati o spazi digitali condivisi (come le intranet), sugli esiti delle misure di prevenzione anche mediante impiego di apposite schede di monitoraggio in cui indicare, per ciascuna misura, gli elementi e i dati da monitorare al fine di verificare il grado di realizzazione delle misure riportate all'interno delle mappature, parametrato al target prefissato, nonché gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi, le cause (ove conosciute) che li abbiano determinati e le iniziative che si intendono intraprendere per correggerli (cfr. Pag. 44 del PNA 2022).

Alla data di redazione dell'aggiornamento della presente sezione dedicata alla prevenzione della maladministration, dall'analisi degli indicatori predetti, nonché delle relazioni del RPCT e dell'ODV, non emergono atti corruttivi, abusivi, illeciti o di maladministration, né inadempimenti in materia di trasparenza. Si rileva che il RPCT, di concerto con l'OdV, analizza anche gli esiti dei questionari per le indagini interne - strumento di prevenzione mirante a sondare, mediante l'esame annuale delle risposte offerte dai destinatari

(apicali e non) il tessuto sostanziale dell'impresa nel suo divenire storico, anche al fine di riscontrare eventuali disallineamenti tra lo stato normativo-organizzativo e quello fattuale - gestiti a livello informatico.

L'organizzazione ha inoltre definito e potenziato la formazione nell'anno 2023 in tema di *maladministration*, anticorruzione, 231 etc. (una precedente sessione risale alla sessione del 09.06.2022 per l'anno 2022) predisponendo slides formativo/informative per favorire il più possibile la divulgazione delle regole comportamentali da rispettare nell'esercizio delle proprie mansioni.

Pertanto, sostanzialmente si può confermare, nel triennio, la programmazione dell'anno precedente.

9.10 Ulteriori aree di rischio o sotto Aree di rischio

Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate in base alle specificità proprie di SETA con l'individuazione dei processi e/o attività sensibili di riferimento:

- A. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e gestione degli adempimenti, delle verifiche e delle ispezioni a fronte:
 - a. dell'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, con particolare riferimento all'attività relativa alla negoziazione e alla stipulazione di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi tale oggetto;
 - b. degli adempimenti in materia previdenziale e assicurativa, con particolare riferimento alla gestione delle verifiche/ispezioni svolte dalle autorità competenti e della cura degli adempimenti connessi;
 - c. degli adempimenti fiscali e tributari (ad esempio, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate), con particolare riferimento agli accertamenti/verifiche/ispezioni relativi a tali adempimenti;
 - d. della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/ elettromagnetico soggette a controlli da parte di soggetti pubblici, con particolare riferimento alla gestione delle verifiche/ispezioni in materia ambientale svolte dalle autorità competenti e della cura dei relativi adempimenti;
 - e. delle previsioni contenute nella normativa vigente in materia di sicurezza e dell'igiene sul lavoro e del rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni, con particolare riferimento alla gestione delle verifiche/ispezioni svolte dalle autorità competenti e della cura dei relativi adempimenti.
- B. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali: si tratta dei rapporti istituzionali con soggetti pubblici quali, ad esempio, quelli con gli Assessorati in relazione alle decisioni in tema di adeguamenti sulle tariffe dei servizi di Trasporto e con altri operatori dei servizi per accordi sul servizio integrato; ai rapporti con parlamentari europei, commissari, assessori, autorità, etc. per proposte, approfondimenti, documenti in tema di orientamento delle politiche sulla mobilità, ai rapporti con soggetti pubblici proprietari di beni (es. infrastrutture, spazi) da acquisire per lo svolgimento delle attività aziendali.
- C. Rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività disciplinate dalla legge: si tratta della gestione delle relazioni con i principali organi di vigilanza (es. ANAC, Corte dei Conti, Garante Privacy, ecc.).
- D. Area affari generali, legale, societario
 - gestione attività legate al Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei soci;
 - gestione rapporti con notai per gli atti societari.
 - assistenza giuridico/legale (verifiche giuridiche e redazione pareri);
 - redazione e revisione contratti, regolamenti ed atti societari in genere.
- E. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente: riguarda le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge e degli adempimenti legislativi legati alla tenuta dei registri contabili e dei libri sociali e, ancora, la gestione dei fondi PNRR e la gestione

sistema afferente alla registrazione e attestazione degli esiti del controllo riferiti a Spese/Procedure consuntivate di tali Fondi.

- F. Controllo di gestione: analisi, elaborazioni e report di carattere civilistico e gestionale e alla gestione dei fondi PNRR.
- G. Attività nell'ambito della fase di fatturazione: emissione e registrazione fatture di vendite ed acquisti.
- H. Gestione Tributi e imposte: controllo flussi e qualità dei dati del sistema di contabilità a garanzia della fedeltà del dato fiscale.
- I. Attività nell'ambito della fase di rendicontazione: predisposizione di atti per rendicontazione di attività che godono di finanziamenti pubblici e alla gestione dei fondi PNRR.
- J. Attività relative alle riunioni assembleari: si tratta delle attività di preparazione, di svolgimento e di verbalizzazione delle riunioni assembleari.
- K. Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni: trattasi degli adempimenti connessi alla gestione delle attività in oggetto al fine di salvaguardare il patrimonio della società (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su partecipazioni; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione utili e riserve)
- L. Gestione dei flussi finanziari: l'attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa e alla gestione dei fondi PNRR.
- M. Selezione e gestione dei Partner: si tratta dell'attività di scelta dei Partner per la realizzazione di joint venture/A.T.I., della gestione dei relativi rapporti, valutazione di possibili sinergie tra aziende del TPL della RER per economia di processo.
- N. Gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante: si tratta dell'attività relativa al processo di selezione, assunzione, retribuzione e valutazione dei dipendenti e dei meccanismi di incentivazione del personale. b) Personale (processo che afferisce alla selezione del personale e alla gestione del rapporto di lavoro).
- Attività nella fase di selezione: predisposizione bandi di selezione/concorso del personale ed attività propedeutiche e conseguenti.
 - Attività nella fase concomitante: collaborazione con la Direzione, nell'attuazione dei programmi inerenti la gestione ed amministrazione del personale.
 - Attività nella fase di gestione dei rapporti con i terzi: gestione rapporti con consulente del lavoro.
- O. Protocollo (processo che afferisce alla gestione della documentazione oggetto di protocollazione).
- Attività nella fase di gestione e archiviazione:
- gestione attività di protocollo/archiviazione informazioni e documenti in entrata ed uscita.
- P. Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità: si tratta della gestione di iniziative sociali/liberalità e dell'attività di gestione degli omaggi e attività promozionali/pubblicitarie, di organizzazione/sponsorizzazione di eventi divulgativi a scopo di promozione dell'immagine della Società (es. convegni, fiere, congressi, etc.), anche utilizzando beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità nonché dell'attività di gestione delle spese di rappresentanza.

Individuazione dei principali eventi rischiosi per le sopra elencate aree (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Produzione documentale non veritiera.
- Comunicazioni ufficiali non veritiere
- Produzione e comunicazione di documentale (fatture e rendicontazione) non veritiera.
- Carenza di controlli documentali e gestori
- Omessa o insufficiente profilazione
- Carenza di documentazione a supporto della procedura seguita;
- Carenza di controlli incrociati nelle procedure decisionali;
- Carenza di verifiche nell'esecuzione della selezione;
- Carente oggettività nella scelta del personale;
- Carente oggettività nell'esecuzione del contratto;
- Impropria gestione del parco autobus
- Relativamente ai fondi PNRR: Produzione di documentazione non veritiera; Carenza di controlli previsti per legge o da regolamenti interni; Carente produzione della documentazione a supporto dell'attività svolta nella gestione dei fondi derivanti da PNRR.

Indicatori di rischio considerati:

- gestione di risorse economiche: si/no.
- esposizione dell'area alle interazioni esterne nell'esercizio delle proprie funzioni: si/no.
- sussistenza di discrezionalità nella scelta delle decisioni: si/no.
- assoggettabilità a norme pubblicitiche: si/no.
- lo svolgimento di tali attività può avvenire con l'interazione di altre aree: si/no.

9.11 Modalità di valutazione delle Macro aree di rischio

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione¹³.

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante.

| Macro Aree di rischio | Valore medio della probabilità ¹⁴ | Valore medio dell'impatto ¹⁵ | Valutazione complessiva del rischio ¹⁶ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| A) Area: acquisizione e progressione del personale – gestione ed amministrazione del personale | 1.5 | 2.5 | 3.75 approssimato a 4 |

¹³ L'allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" del piano nazionale anticorruzione è consultabile al seguente link: <https://www.google.com/search?q=tabella+valutazione+rischio+funzione+pubblica&oq=tabella+valutazione+rischio+funzione+pubblica&aqs=chrome..69i57.7727j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

¹⁴ Scala di valori e frequenza della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Il valore della **probabilità** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

¹⁵ Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'**impatto** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

¹⁶ Valutazione complessiva del rischio:

Il **livello di rischio** è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

| Macro Aree di rischio | Valore medio della probabilità ¹⁴ | Valore medio dell'impatto ¹⁵ | Valutazione complessiva del rischio ¹⁶ |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture – Acquisti ed appalti | 2.5 | 1.75 | 4.37 approssimato a 4 |
| C) Area: Amministrazione finanza e contabilità – ATTIVITA' PAGAMENTO FORNITORI | 3.1 | 2.25 | 6.9 approssimato a 7 |
| D) Area: Amministrazione finanza e contabilità – ATTIVITA' GESTIONE INCASSI | 3.3 | 1.75 | 5.7 approssimato a 6 |
| E) Area: Gestione iter sanzioni | 3.5 | 1.75 | 6.125 approssimato a 6 |

Schede di analisi

A) Area: acquisizione e progressione del personale – gestione ed amministrazione del personale

| Aree di rischio | Obiettivi – Possibili eventi rischiosi | Misure di prevenzione | Tempi | Responsabili Referenti – | Indicatori | Modalità di verifica dell'attuazione / Sistema dei controlli |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Area: acquisizione e progressione del personale 1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi di collaborazione 4. Amministrazione del personale | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione Elenco degli eventi rischiosi a. Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati, b. Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati, c. Valutazione soggettiva dei carichi di lavoro eccessivi per evidenziare carenze di personale in servizio e conseguentemente favorire il reclutamento di determinati soggetti, | (1,2,3,4) Regolamento Interno per la Selezione e il Reclutamento del Personale Procedura PQAS 04 Gestione Risorse Umane vademecum recante indicazioni per la Commissione su come procedere nella selezione e la procedura Procedura Interna PQ07 elaborazione buste paga e reportistica del personale Whistleblowing Conflitto di interessi (inconferibilità/incompatibilità) (1) Procedura di sistema di gestione integrato SQA (1,2,3,4) Comitato SQA (1,2,3,4) Formazione (1,2,3,4) Audit periodici (1) Pauntouflage (dichiarazione resa dall'interessato) | In essere | Riccardo Roat Costanza Righi Riva | - | Monitoraggio degli indicatori Monitoraggio della corretta attuazione del regolamento |
| | d. Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di valutazione e. Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali. | (2) Progressioni di carriera del personale secondo procedura condivisa con i responsabili ed il vertice aziendale (applicabile a tutti fatta eccezione per il personale viaggiante e verificatori titoli di viaggio per i quali le progressioni sono normate dal CCNL e aziendali) | In essere | | - | |
| | Ad esempio per ostacolare determinate posizioni o categorie si escludono le relative sigle rappresentative | (4) Procedura regolamentata su modalità di rilascio prestiti aziendali (l'ammontare del prestito è definito dall'azienda) | In essere | | (4) n° prestiti rilasciato prima della scadenza definita /semestre | |
| | f. Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico o gli enti potenzialmente interessati ad elargire formazione g. Ampliamento della sfera di ammissibilità al rimborso della documentazione presentata. Ad esempio forzando l'inclusione di spese dubbia ammissibilità al rimborso o spese non rimborsabili h. Distorsione/Inadeguatezza dei processi di valutazione e di analisi; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | (3) Regolamento per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie (rif. d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36) (3) pubblicazione degli incarichi sul sito nella sezione Società Trasparente | In essere | | (3) NC legate al mancato rispetto della procedura prevista nel Regolamento | |

| Aree di rischio | Obiettivi – Possibili eventi rischiosi | Misure di prevenzione | Tempi | Responsabili Referenti | Indicatori | Modalità di verifica dell'attuazione / Sistema dei controlli |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | Formazione (1,2,3,4) Questionari per le Indagini interne, Whistleblowing Conflitto di interessi (inconferibilità/incompatibilità) | In essere | | | |
| | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | (1,2,3,4) Regolamento Interno per la Selezione e il Reclutamento del Personale Procedura PQAS 04 Gestione Risorse Umane vademecum recante indicazioni per la Commissione su come procedere nella selezione e la procedura Procedura Interna PQ07 elaborazione buste paga e reportistica del personale | In essere | | / | |
| | | (1) Tutela ed anonimato del dipendente che segnala illeciti Codice etico Formazione (Pianificazione anticorruzione) Whistleblowing Conflitto di interessi (inconferibilità/incompatibilità) | In essere | | | |

| Aree di rischio | Obiettivi - Possibili eventi rischiosi | Misure di prevenzione | Tempi | Responsabili – Referenti | Indicatori | Modalità di verifica dell'attuazione / Sistema dei controlli |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, predisposizione bandi di gara e atti per il relativo svolgimento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione e attività della Commissione 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate / predisposizione atti utili alla stipula di contratti 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del bando 10. Redazione del cronoprogramma 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto (inclusa revisione prezzi) / proroghe /rinnovi 12. Subappalto 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (rinegoziazione) | <p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione per, Elenco degli eventi rischiosi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Carenza di documentazione a supporto della procedura seguita per l'affidamento, b. Carenza di controlli incrociati nelle procedure decisionali o di verifiche contrattuali, c. Artificioso frazionamento dell'acquisto, d. proroghe immotivate e. Messa in atto di azioni tese a limitare la concorrenza nelle procedure di acquisto e di investimento f. Mancate/inadeguate analisi di mercato che consentano di individuare correttamente il prodotto da acquisire nella predisposizione della pianificazione, con conseguente eccessiva delega al mercato nell'individuazione delle soluzioni tecniche da porre successivamente a base di gara g. Mancata gestione di fasi del ciclo vita del contratto attraverso la PAD, ad esempio, per la fase di esecuzione, modifiche contrattuali e richiesta/autorizzazione di subappalto. h. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza. Ad esempio, ritardo nell'invio dei dati o invio di dati carenti, incompleti o erronei. i. Verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsti, di ordine speciale al di fuori del FVOE. j. Elusione delle verifiche sul | <ul style="list-style-type: none"> - Codice Appalti - Obbligo di astensione/dichiarazione in caso di conflitto di interessi - Formazione (potenziamento con indicazione dei casi specifici di conflitto di interesse) - inferiore alle soglie comunitarie approvato dal CDA - Regolamento per la valutazione dei fornitori - Clausola revisione prezzi - Clausole 231 - Regolamento per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie (rif. d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36), approvato dal CDA - Formazione - Obbligo di astensione/dichiarazione in caso di Conflitto di interessi - Whistleblowing - Piattaforma contratti pubblici (PCP) Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) - Monitoraggio e verifica dei processi decisionali legati alla digitalizzazione - Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) - Casellario informatico - Informazioni relative agli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili - Inserimento, all'interno dei capitolati speciali, di criteri di valutazione della qualità delle prestazioni mediante l'utilizzo di parametri chiari, specifici e verificabili, al fine di garantire l'accuratezza della prestazione - Previsione di controlli interni, anche a campione, per la verifica del corretto e tempestivo adempimento di trasmissione dei dati informativi sulla conclusione del contratto, alla BDNCP - Previsione nel contratto di appalto l'adozione di sistemi di monitoraggio e di controllo dei movimenti finanziari e dell'impiego della manodopera (distacco, somministrazione etc.) per prevenire il fenomeno dell'intermediazione illecita - Verifiche da parte del RPCT/struttura di supporto sul corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza dei dati riferiti alla Commissione e delle dichiarazioni rese dai componenti del CCT ai fini della nomina sull'assenza di conflitti di interesse o di situazioni di incompatibilità specifiche. | <p>In essere</p> | <p>Riccardo Roat Costanza Righi Riva Fabrizio Pizzi</p> | <p>NC legate al mancato rispetto della procedura prevista nel Regolamento N. affidamenti con procedure negoziate/totale N. operatori economici aggiudicatari singolarmente/tot soggetti aggiudicatari (in n.2 anni contigui) Valore totale derivante delle procedure affidate direttamente N. ricorsi/tot gare per anno</p> | <p>Audit a campione annuale</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

| | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | <p>possesso dei requisiti di soggetti diversi dall'aggiudicatario quali i subappaltatori.</p> <p>k. Mancata conoscenza delle circostanze che possono integrare un'ipotesi di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'astensione.</p> <p>l. La mancata previsione di clausole specifiche e dettagliate procedure nei documenti di gara relative ai controlli può determinare un'interpretazione discrezionale delle modalità di controllo, favorendo pratiche opache la possibilità di favoritismi o collusioni tra soggetti preposti al controllo e appaltatore.</p> <p>m. Assenza di verifiche sistematiche obbligatorie in fase esecutiva</p> <p>n. Falsa attestazione di avvenuta fine lavori per favorire l'impresa nella non applicazione di penali e certificare il rispetto del termine previsto per la rendicontazione dei finanziamenti con conseguente distrazione di denaro pubblico o malversazione</p> <p>o. Fraudolenta contabilizzazione di lavori o falsa attestazione di lavori non eseguiti a regola dell'arte al fine di far conseguire all'impresa indebiti vantaggi economici</p> <p>p. Incremento dei rischi di infiltrazioni criminali correlati al venir meno dei limiti al subappalto</p> <p>q. Esecuzione del subappalto oltre i limiti quantitativi</p> | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| | <p>autorizzati o per attività non comprese nell'autorizzazione</p> <p>r. Nomina dei componenti della commissione in violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, rotazione e trasparenza</p> | | | | | |
| | <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Albo fornitori - Sistemi di qualificazione (come richiesto da Codice Appalti) - Trasparenza (pubblicazioni nella sezione Società Trasparente) - Valutazione delle offerte come da Codice Appalti - Applicazioni del quinto d'obbligo - Formazione - Verifiche interne - Whistleblowing - Conflitto di interessi - Obbligo, in capo ad ogni dipendente o soggetto comunque incaricato, di comunicare al proprio dirigente, con modulistica e/o con canale standardizzato, le situazioni di potenziale conflitto di interesse soggettivo o oggettivo che vengano in evidenza in quanto sopravvenute o divenute rilevanti in relazione ad attività specifiche assegnate. In caso di dirigente la comunicazione è fatta all'AD, unitamente al RPCT (Ad esempio, potrebbe essere rilevante comunicare il mutamento della composizione del proprio nucleo familiare o affettivo qualora i nuovi ingressi possano avere significative interazioni con l'amministrazione o il settore di appartenenza del dichiarante, o quando lo stesso si dedichi a nuove attività imprenditoriali o commerciali; circostanze per le quali il dichiarante abbia cointeressenze significative con operatori economici che potrebbero essere interessati a partecipare ad una procedura dallo stesso istruita) | <p>In essere</p> | <p>Riccardo Roat Costanza Righi Riva Fabrizio Pizzi</p> | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> | <p>Formazione Codice etico Informatizzazione e documentazione delle azioni preventive su SW dedicato. Regolamento accesso atti amministrativi L.241/90 Formazione Implementazione di strumenti idonei a rendere edotti i fornitori dell'adozione del modello anticorruzione e codice etico Formazione Whistleblowing Conflitto di interessi</p> | <p>In essere</p> | <p>Riccardo Roat Costanza Righi Riva Fabrizio Pizzi</p> | | |
|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

C) Area: Amministrazione finanza e contabilità – ATTIVITA' PAGAMENTO FORNITORI

| Aree di rischio | Obiettivi - Possibili eventi rischiosi | Misure di prevenzione | Tempi | Responsabili Referenti | Indicatori | Modalità di verifica dell'attuazione / Sistema dei controlli |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Amministrazione e finanza 1. Contabilità (pagamento fornitori, redazione bilancio, scritture contabili) 2. Rapporti con le banche e ricorso al credito 3. Reati contro la PA, gestione flussi finanziari | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione Possibili eventi rischiosi - Predisposizione o approvazione di scritture contabili non veritiere per alterare il risultato economico o patrimoniale. - Fatturazioni per operazioni inesistenti o sovrapprezzamenti, in accordo con fornitori compiacenti. - Pagamento di fornitori non dovuto o per importi maggiorati, anche mediante manipolazione delle procedure di liquidazione - Collusione tra personale amministrativo e revisori/consulenti esterni per mascherare irregolarità - Omissione di registrazioni relative a sanzioni, transazioni o risarcimenti con impatto su bilancio e trasparenza - Distruzione o falsificazione di documenti contabili per impedire controlli interni o della Corte dei Conti | (1) Pagamenti fornitori a seguito dell'apposizione di due visti (uno di compliance tecnica, l'altro per l'autorizzazione per fattura -Responsabile o Dirigente; l'ordine di pagamento è poi firmato dall'AD (1) Pagamenti effettuati secondo le scadenze contrattuali previste (1) Adozione manuale per la gestione operativa del budget (2) Disponibilità di una pluralità di istituti di credito-assegnazione dinamica, delega AD al referente AF per specifiche funzioni e attività di reporting (cfr. Prot. 3 Mog 231), Procedure interne SQA (1,2,3) Formazione, delega AD al referente AF per specifiche funzioni e attività di reporting (cfr. Prot. 3 Mog 231), Procedure interne SQA (1,2,3) SAP, delega AD al referente AF per specifiche funzioni e attività di reporting (cfr. Prot. 3 Mog 231), Procedure interne SQA Whistleblowing | In essere | Riccardo Roat Giordana Vezzali Marco Boccalone | NC segnalate in fase di revisione/anno NC derivanti da audit interno/anno | Controllo incrociato in fase di riconciliazione bancaria (1) Audit interno (1) |
| | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | (1) Controllo contabile da parte della società di revisione dei conti (1,2,3) Formazione, delega AD al referente AF per specifiche funzioni e attività di reporting (cfr. Prot. 3 Mog 231), Procedure interne SQA | In essere | | | |
| | | (1) Adozione MOG 231 (1,2,3,) Formazione (1,2,3) Questionari per le Indagini interne, Whistleblowing | In essere | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Formazione Codice etico Informatizzazione e documentazione delle azioni preventive su SW dedicato delega AD al referente AF per specifiche funzioni e attività di reporting (cfr. Prot. 3 Mog 231), Procedure interne SQA | In essere | | | |
|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|

D) Area: Amministrazione finanza e contabilità - ATTIVITÀ GESTIONE INCASSI

| Area di rischio | Obiettivi | Misure di prevenzione | Tempi | Responsabili Referenti | Indicatori | Modalità di verifica dell'attuazione / Sistema dei controlli |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amministrazione e finanza Titoli di viaggio 1. Gestione Magazzino TDV (SETA) 2. Commercializzazione mediante biglietteria, rivendite autorizzate ed a bordo | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | (2) Riscontro tra i records derivanti da operazione di vendita effettuate da biglietterie elettroniche e flussi finanziari (2) Riscontro delle scritture contabili (1,2) Comitato di Coordinamento (1,2) Formazione, Whistleblowing | In essere | Riccardo Roat Catia Baccarini | (1) Differenza tra il numero di titoli in uscita dal magazzino ed il numero in arrivo alla banca (2) Differenza tra i records derivanti da operazione di vendita effettuate da biglietterie elettroniche e flussi finanziari | (1,2) Audit periodico (compreso Ufficio Prodotti del Traffico) (2) Controllo da parte dell'Ufficio Prodotti del Traffico |
| | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | Turnazione dei controlli rispetto ai canali di vendita Formazione Questionari per le Indagini interne | Da mettere in atto | | | |
| | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Formazione - Codice etico Informatizzazione e documentazione delle azioni preventive su SW dedicato | In essere | | | |

E) Area: Gestione iter sanzioni

| Aree di rischio | Obiettivi - Possibili eventi rischiosi | Misure di prevenzione | Tempi | Responsabili – Referenti | Indicatori | Modalità di verifica dell'attuazione / Sistema dei controlli |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>Gestione iter sanzioni</p> <p>Verificatori (a bordo autobus e treno)</p> | <p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p> <p>Possibili eventi rischiosi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancata o falsa verbalizzazione di una violazione, per favoritismo o corruzione - Annullamento o distruzione di verbali prima dell'inserimento nel sistema informativo - Alterazione dei dati nel verbale (data, generalità, descrizione dell'evento) per agevolare il trasgressore - Tolleranza sistematica verso determinate categorie di utenti o soggetti "segnalati" - Utilizzo non autorizzato dei poteri di accertamento da parte del personale di verifica - Mancata consegna di sanzioni pecuniarie riscosse in contanti, con appropriazione o ritardo nella rendicontazione - Registrazione incompleta o selettiva delle sanzioni nel sistema gestionale, con omissione intenzionale di alcune - Alterazione dei dati informatici per annullare o modificare l'importo della sanzione - Indebito accesso ai sistemi informatici per cancellare posizioni o ridurre importi - Attribuzione di responsabilità a persona diversa dal reale | <p>Trasmissione informatizzata delle sanzioni</p> <p>Tracciabilità degli accessi relativi alle operazioni di annullamento delle sanzioni mediante credenziali di accesso</p> <p>Miglioramento della tracciabilità dell'intero processo attualmente esistente relativo alle sanzioni, eventuali relativi ricorsi.</p> <p>Adozione procedura interna relativa alla gestione delle sanzioni rivolte alla clientela (Procedura di sistema di gestione integrato SQA)</p> | <p>In essere</p> | <p>Gestione in sinergia con TPER Riccardo Roat Costanza Righi Riva Giovanni Maria Lazzarini</p> | <p>% sanzioni annullate /anno (da relazionare poi all'andamento degli anni precedenti)</p> | <p>Analisi dei casi di annullamento delle sanzioni -random/anno</p> |

| Aree di rischio | Obiettivi - Possibili eventi rischiosi | Misure di prevenzione | Tempi | Responsabili – Referenti | Indicatori | Modalità di verifica dell'attuazione / Sistema dei controlli | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--|
| | <p>trasgressore, per favorire qualcuno</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accoglimento di ricorsi infondati in cambio di vantaggi indebiti - Annullamento discrezionale di verbali senza motivazione formale o tracciabilità della decisione - Mancata comunicazione agli organi di controllo o all'ente sanzionatore di richieste di annullamento o reclami - Appropriazione indebita di somme riscosse (specie in caso di pagamenti manuali o contanti) - Omissione di reversali o ritardi nei versamenti per uso personale o copertura di altre spese - Alterazione delle evidenze contabili relative alle somme incassate o ai crediti residui - Gestione non trasparente delle riduzioni, rateizzazioni o annullamenti per morosità | | | | | | |
| | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | Annullamento delle sanzioni non consentito a bordo (permesso solo in back office – variazione di “stato” della sanzione e non eliminazione del record) Questionari per le Indagini interne | In essere | Riccardo Roat Giovanni Maria Lazzarini | | | |
| | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Informatizzazione e documentazione delle azioni preventive su SW dedicato | In essere | | | | |
| | | Codice etico Formazione | In essere | | | | |

9.12 Altre Misure e iniziative

Misure di prevenzione del rischio

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le principali misure di cui a seguire, comuni e obbligatorie per tutti i dipendenti, tra cui si segnala:

Misure di comportamento, Codice Etico, Protocolli 231, Regolamenti interni, Flussi informativi da e verso l'Organismi di Vigilanza, Istruzioni operative e formazione, Accesso civico (disciplinato sul sito internet in "Società trasparente → altri contenuti"), pubblicazione della sezione del MOG 231 dedicata alla prevenzione della maladministration in formato aperto (HTML o PDF/A) sul sito della società nella sezione "Società trasparente", sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione", indicatori di monitoraggio per tipologia di misura.

La prevenzione del rischio di maladministration nel contesto di SETA S.p.A. si avvale inoltre

- delle check list allegate al PNA 2022, da intendersi come strumenti di ausilio per l'autovalutazione di idoneità del sistema di prevenzione del rischio corruzione,
- di specifiche sessioni formative in materia di contratti pubblici (e la disciplina di riferimento) nonché di MOG 231 e Whistleblowing,
- Delle attività di condivisione degli esiti degli audit RPCT- ODV.

Misure di comportamento generali¹⁷

Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento.

Nella formazione dei provvedimenti si prescrive che:

- con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, debba essere motivato adeguatamente l'atto;
- l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità.
- Comunicare tempestivamente al RPCT di condanne emesse nei propri confronti, anche in primo grado, per reati corruttivi o contro la pubblica amministrazione in genere;
- Produrre documentazione completa e veritiera.
- Comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi.
- Rispettare la normativa in materia di concorrenza, con particolare riguardo a: divieto di concorrenza sleale; divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza; divieto di applicazione, nei rapporti commerciali con altri contraenti, di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; divieto di subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
- Segnalare al proprio Responsabile di servizio/area la sussistenza di conflitti di interessi rispetto all'attività da porre in essere, alla decisione da adottare o al procedimento da seguire. Il Responsabile di servizio valuterà l'opportunità di far proseguire l'attività al soggetto interessato o di farlo astenersi dalla stessa, in ragione della tipologia del conflitto di interesse segnalato.
- Segnalare di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Misure di trasparenza e oggettività

Nella redazione degli atti si prescrive di:

- attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;
- attenersi ai principi di completezza e veridicità.

Nei rapporti con i cittadini e con i privati si prescrive di

¹⁷ Integrative dei protocolli 231 di riferimento e dei regolamenti interni.

- assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
- non porre in essere atti preferenziali e trattamenti discriminatori.

Misure di regolamentazione

Nella formazione dei regolamenti si prescrive di:

- applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione.

Negli atti di erogazione dei contributi/beneficio e nell'ammissione ai servizi si prescrive di:

- predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione, anche tramite l'adozione di appositi regolamenti.

Nel trattamento dei dati personali si prescrive di:

- rispettare le prescrizioni di legge di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento UE n. 679/2016;
- non lasciare incustodite le proprie credenziali, neanche temporaneamente;
- non trattare dati personali se non autorizzati a tal fine;
- non trattare dati personali per finalità diversa da quelle per le quali è stato fornito il consenso;
- acquisire il consenso informato da parte dell'interessato ogni qual volta vengono acquisiti dati personali.

Indicazione dei criteri di rotazione del personale¹⁸

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. SETA è una società di capitali a partecipazione pubblica per il 51% sul capitale sociale, di proprietà degli Enti Pubblici territoriali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. La società non ha ritenuto di adottare tale misura di prevenzione atteso che la stessa causerebbe inefficienza fino a precludere la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, si è ritenuto di non applicare nessuna rotazione del personale, anche in considerazione dell'esame del contesto interno ed esterno, unitamente alla valutazione del pregresso.

Si evidenzia inoltre che l'ANAC, con delibera n. 1134/2017, ha espressamente trattato il tema della rotazione, stabilendo che *"...La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (c.d Segregazione delle funzioni) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche."*

Conflitto di interessi

Consiste nella situazione e/o condizione in cui versa un soggetto della società o anche un professionista di cui questa si avvalga in relazione ad un atto giuridico da compiersi per conto di quest'ultima (sia che l'atto abbia natura decisoria, sia che esso abbia natura consultiva, di verifica o controllo) tale da poterne pregiudicare in concreto la genuinità o l'utilità; il modello di organizzazione e gestione disciplina le modalità idonee a superare le ipotesi di conflitto di interessi (promozione del principio di collegialità, astensione o solo dichiarazione dell'interessato (cfr. art. 2391 c.c.), interessamento dell'OdV o di diverso organo di controllo deputabile, razione materie, alle due diligence etc.), oltre a prevedere ipotesi di incompatibilità/inconferibilità di incarichi e/o funzioni.

Un conflitto di interessi nasce quando l'interesse personale (di un consigliere, di un apicale, di un membro di un organo di controllo etc.) e quello della Società entrano in contrasto, al punto da minacciare la serenità o l'indipendenza della decisione, con potenziale danno per la società.

¹⁸ Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. *Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.*

Tali conflitti possono influenzare il normale modo di svolgere il proprio lavoro in maniera opportuna ed etica, eliminando l'oggettività e la serenità d'azione sia nella fase genetica che in quella esecutiva di una determinata operazione, suscettibile di valutazione economica, posta in essere per conto della Società.

Un conflitto d'interessi può avere carattere occasionale o permanente.

Nessun soggetto interno alla società o un consulente o un professionista di cui la società si avvale o con il quale ha in essere un rapporto contrattuale deve cogliere per se stesso/a opportunità che appartengono alla società o che emergono attraverso l'impiego di beni, informazioni o la posizione dell'azienda; né deve utilizzare beni, attività, informazioni o la posizione dell'azienda per il Suo guadagno personale od operare in concorrenza con la società. Dipendenti, dirigenti e responsabili aziendali hanno il dovere nei confronti della società di promuovere i legittimi interessi commerciali della Società quando se ne presenta l'opportunità.

Gli amministratori, i consulenti, le risorse aziendali, a qualsiasi titolo e/o livello, sono tenuti a rispettare le regole di seguito descritte per la prevenzione del conflitto di interessi (nonché quelle dettate nel presente documento per la prevenzione della corruzione), e a comunicare l'esistenza od il sospetto di qualsiasi conflitto di interesse all'Organismo di Vigilanza e/o al RPCT.

Ipotesi di conflitto di interesse possono rinvenirsi:

- quando sussistono stretti legami di parentela tra le parti interessate: il fatto che il Responsabile interno (o un consulente) sia legato a uno o più soggetti aziendali coinvolti nell'attività di riferimento, dotati di poteri decisionali, a causa di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado,
- quando sussistono interessenze in attività produttive o commerciali tra i soggetti che agiscono in nome e per conto della società e dell'altra parte, e ciò possa condizionare il processo decisionale o valutativo e, quindi, gli interessi della società, oppure tra un consulente o un apicale della società e un esponente della pubblica amministrazione, che potrebbe esercitare o influenzare poteri decisionali, sanzionatori o ispettivi nei confronti della società;
- quando, trattandosi di controparte persona giuridica o comunque dotata di soggettività giuridica, sussistono interessenze in attività produttive o commerciali tra i due soggetti che agiscono in nome e per conto di ciascuna parte e il valore dell'operazione è qualificabile come rilevante;
- le ipotesi di cui all'art. 2373 c.c., quando il voto risulti determinante e la delibera potenzialmente dannosa per la società;
- le ipotesi di cui all'art. 2390 c.c. (svolgimento di attività concorrente), salvo motivata autorizzazione dell'assemblea.

La società si avvale di indagini interne per acquisire dichiarazioni o considerazioni in merito alla possibile sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

SETA S.p.A. persegue il rigoroso impegno perché siano evitati incarichi professionali specifici a pubblici dipendenti tuttora in servizio nella PA ovvero a Pubblici dipendenti che siano stati dipendenti presso la PA nell'ultimo biennio.

D.L.vo n. 39/2013: Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità¹⁹

A) ¹⁹ *Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali* - Per gli amministratori, le cause ostative sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

- art. 6, sulle "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale";

- Per i dirigenti, si applica l'art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il co. 2;

- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;

- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";

SETA S.p.A., per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei documenti normativi di riferimento, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito di SETA (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, SETA si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

SETA verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi II (art. 3), V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081) (GU n.92 del 19-4-2013)) per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.

Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

SETA, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di inconfiribilità e/o incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e/o incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.

Si registra che l'art. 2, L. 08.08.2025, n. 122, con decorrenza dal 24.08.2025, ha abrogato l'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 che disciplinava le "Inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale". Questa norma precludeva a chi fosse stato, nei due anni precedenti, componente della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico oppure a chi, nell'anno precedente, avesse svolto le stesse cariche politiche in una provincia, in un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure fosse stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno dei predetti enti locali, di assumere: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. In particolare, l'art. 7 comma 2 lett. d) del D.L.vo n. 39/2013 è stato abrogato dall'art. 21, comma 5 quinquies, D.L. 27.12.2024, n. 202, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 21.02.2025, n. 15 con decorrenza dal 25.02.2025.

Inoltre va segnalata la recente modifica all'art. 12 d.lgs. 39/2013, a mente del quale "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico (co.1).

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (co. 2).

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione (co. 3).

Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione (co. 4).

Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico (nuovo co. 4-bis).

“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (D.L.vo n. 201/2022)

Il d.lgs. n. 201/2022 avente ad oggetto il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, tenendo conto del principio della distinzione, a livello locale, tra funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e quelle di gestione dei SPL a rete, **ha introdotto delle fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità specifiche**, stabilendo peraltro un obbligo dichiarativo sulla scorta di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 (Riferimenti in Art. 6, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022, Art. 6, co. 4, 5 e 6, d.lgs. n. 201/2022).

Nel PNA 2025 è specificato che “...Poiché la disciplina dell’art. 6 del d.lgs. n. 201/2022 è funzionalmente autonoma e aggiuntiva rispetto a quella del d.lgs. n. 39/2013, l’oggetto delle suddette dichiarazioni deve riguardare le cause di incompatibilità e di inconfiribilità stabilite dallo stesso art. 6”.

Il RPCT esercita il proprio potere di controllo pretendendo, verificandosi la condizione di legge, che i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e/o incompatibilità, tenuto anche conto del fatto che ANAC vigila anche sulle fattispecie di incompatibilità e inconfiribilità previste dal d.lgs. n. 201/2022 con l’esercizio dei medesimi poteri di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Art. 20 del d.lgs. n. 39/2013: Tale disposizione statuisce che l’interessato deve rilasciare all’atto della nomina una dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconfiribilità (comma 1) e che essa costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico (comma 4).

Può essere dunque tracciato il seguente schema.

1) Individuazione del soggetto candidato ad espletare un incarico rientrante nel perimetro soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 39/2013.

2) Sottoposizione al soggetto candidato, a cura dell’organo conferente, anche per il tramite di altro soggetto/ufficio preposto, del modulo di dichiarazione sull’insussistenza di condizioni di inconfiribilità, previa chiara e apposita informativa allo stesso sui presupposti rilevanti nel caso di specie ai fini del configurarsi delle ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità⁵⁸.

3) Acquisizione, prima del formale conferimento dell’incarico, della dichiarazione sottoscritta dal candidato da parte dell’organo conferente, anche per il tramite di altro soggetto/ufficio preposto.

4) Verifica sull’insussistenza di condizioni di inconfiribilità dell’incarico, condotta dall’organo conferente, anche per il tramite del RPCT o di altro ufficio preposto, secondo quanto definito nel PTPCT, mediante l’analisi delle

circostanze indicate nel modulo di dichiarazione rispetto a quelle ritenute ostative dal legislatore.

5) Formalizzazione dell'incarico e contestuale acquisizione da parte dell'organo conferente, anche per il tramite di altro soggetto/ufficio preposto, della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, incluso l'impegno a comunicare le stesse laddove sopraggiungessero.

6) Pubblicazione dell'atto di conferimento dell'incarico - ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - e delle dichiarazioni di assenza di inconfiribilità e incompatibilità - ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. n. 39/2013 - sul sito web istituzionale dell'ente conferente.

7) Successiva acquisizione, con cadenza annuale, delle dichiarazioni concernenti l'insussistenza di cause di incompatibilità e relativa pubblicazione ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. n. 39/2013 sul sito web istituzionale dell'ente conferente.

8) Verifiche a campione, secondo criteri stabiliti nel PTPCT, sulla veridicità e completezza del contenuto delle dichiarazioni di assenza di inconfiribilità e di incompatibilità. Ciò anche tenendo conto dei poteri di accertamento e controllo previsti dagli artt. 43 e 71 del d.P.R. n. 445/2000 in capo agli enti che ricevono le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto.

Per ulteriori dettagli, si rimanda al *"All. N. 1 Schemi Esplicativi per una Corretta applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislative dell'8 marzo 2013 n. 392.*

Pantouflage

L'istituto del pantouflage (letteralmente "mettersi in pantofole", altrimenti detto revolving doors, ossia "porte girevoli", termini con i quali si suole fare riferimento al fenomeno del passaggio di alti funzionari statali a ditte private") è diretto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

La norma (art. 53, co. 16 ter, D.L.vo n. 164/2001, impone una limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, al fine di evitare che lo stesso, durante il periodo di vigenza del rapporto di pubblico impiego, possa manifestare un interesse alla stipulazione di accordi fraudolenti, che pregiudichino l'interesse pubblico specifico cui è istituzionalmente demandata la funzione dell'ente pubblico, violando i presidi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa cui all'art. 97 cost.

In pratica, con il divieto di pantouflage si preclude ai dipendenti pubblici, che abbiano esercitato funzioni di responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro, per un periodo di tre anni, con i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione di appartenenza.

In particolare, il rischio valutato dalla norma in questione è che durante il periodo di servizio il dipendente pubblico possa artatamente precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, al fine di ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. Il legislatore prevede, quindi, una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un periodo di tempo definito, successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, onde eliminare lo stimolo di natura economica alla stipulazione di accordi fraudolenti.

Secondo un'interpretazione fortemente estensiva dell'ambito di applicazione soggettivo della norma (cfr. Anac, orientamento n. 3 del 04/02/2015), rientrerebbero nel novero di pubblici dipendenti anche i soggetti titolari di uno degli incarichi cui al d.lgs. 08/04/2013, n. 395 (dirigenziale interno ed esterno, amministrazione di vertice, ecc.), ivi compresi i soggetti esterni con i quali la pubblica amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato od autonomo.

Analogo criterio interpretativo è stato applicato per la definizione dei soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso poteri autoritativi e negoziali, che comprende anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o controllati da una pubblica amministrazione.

Specificazione del concetto di "poteri autoritativi o negoziali". Detta definizione, secondo l'interpretazione fornita dall'ANAC, è riferita, anzitutto, a coloro che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto dell'amministrazione, siffatti poteri, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione ovvero tramite la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente. La norma è altresì rivolta ai soggetti che, pur non esercitando tali poteri, sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (ad esempio: pareri, certificazioni, perizie), che incidono in maniera

determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente. Invero, tenuto conto delle finalità della norma – volta ad evitare che il dipendente possa sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto – si è ritenuto come non sia necessario che l'ex dipendente sia propriamente titolare della specifica funzione, essendo sufficiente che la sua attività (che può sostanziarsi, come anticipato, anche in atti amministrativi di carattere squisitamente Endoprocedimentale), abbia concorso a formare la volontà finale dell'ente per il quale egli presta il proprio lavoro.

Misure adottate da SETA S.p.A,

- apposite clausole negli atti di assunzione del personale (sensibile) che prevedono specificamente il divieto di pantouflage (la società effettua verifiche nei confronti dell'ex dipendente che non abbia reso la dichiarazione d'impegno);
- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;
- monitoraggio sull'attuazione delle misure sopra elencate.

Adozione di misure per la tutela del whistleblower²⁰

Si rimanda al PROTOCOLLO SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING).

Formazione

SETA è intenzionata a continuare a svolgere attività di aggiornamento e formazione rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di anticorruzione e trasparenza, continuando a tenere presente una strutturazione su due livelli:

- Livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità, il contenuto del Codice di Comportamento, il P.T.P.C.T.;
- Livello specifico, rivolto al RPCT, ai componenti degli organi di indirizzo politico, ai responsabili di servizio addetti alla gestione delle aree più a rischio corruzione. Tale tipo di formazione riguarderà le politiche, le misure, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione.

I fabbisogni formativi sono individuati dal RPCT, in cooperazione con l'OdV, attraverso un Programma formativo annuale. Il RPCT individuerà il personale impiegato nelle attività a rischio, anche ai fini della partecipazione ai percorsi formativi.

Il Programma formativo annuale dovrà prevedere lo scadenziario degli incontri formativi a livello generale e specifico, con la previsione di questionari di verifica (catalogati e conservati dal RPCT).

Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

SETA adotta:

- apposita procedura per il rispetto dei termini di risposta in caso di reclami;
- apposita procedura per il rispetto dei termini in caso di ricorsi amministrativi.

10 Definizione delle Attività di pubblico interesse

Viste le indicazioni di cui alle linee guida ANAC 1134/2017, di seguito sono elencate le attività di pubblico interesse:

²⁰ È prevista l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

| ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attività di servizio pubblico di interesse economico generale | <ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone per conto degli Enti locali (gestito con tre contratti di servizio) - Trasporto scolastico (mediante affidamento con gara) |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Verifica dei titoli di viaggio (gestito con contratto servizio) |

Fermi gli altri ambiti aziendali già oggetto di trasparenza, il presente documento verrà pubblicato nella sezione "Società trasparente".